SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

98A4642

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel primo trimestre 1998, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

98A3863

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 maggio 1998, n. **164.**

Misure in materia di pesca e di acquacoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.

2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: «prodotti del mare» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre»;

b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) è inserito il seguente:

«11-*bis)* un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca;»;

c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: «con mezzi propri» sono aggiunte le seguenti: «o da loro stesse armati»;

d) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19.»;

e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale.»;

f) all'articolo 23, primo comma, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* un rappresentante degli acquacoltori.»;

g) l'articolo 27-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 27-*bis (Iniziative di pesca-turismo)*. — *1.* Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

h) all'articolo 27-*ter*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.»;

i) all'articolo 27-*ter*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.».

3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera *b)*, sono posti a carico delle risorse già stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere *h)* ed *i)* del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102».

6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.

Art. 2.

1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.

4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

1. È istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'articolo 172-*bis* del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 172-*bis* (*Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco*). — *1*. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;

b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.

4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.

5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3528):

Presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (PINTO) il 4 aprile 1997.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 17 aprile 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente il 1°, 7, 9, 21 ottobre 1997 e il 18 febbraio 1998.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 25 febbraio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 26 febbraio 1998; l'11, 12, 19 marzo 1998 e approvato il 26 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3186):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 3 aprile1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 6, 12 maggio 1998 e approvato il 13 maggio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 102, reca: «Norme concernenti l'attività di acquacoltura».

— Il testo degli articoli, 6, 12, 19, 20, 23, 27-*bis*, 27-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è il seguente:

«Art. 1 *(Piano nazionale)*. — Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il Piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale Piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato dal C.I.P.E.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi Piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione;

10-*bis*) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6, del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del Piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre».

«Art. 6 *(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)*. — Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed è composto da:

1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;

4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;

9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;

10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;

11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne destinate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio del le loro funzioni dopo tre assenze consecutive.

I membri di cui ai numeri 2), 5), 6, 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. È in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'art. 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'art. 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto».

«Art. 12 *(Beneficiari dei mutui).* — I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'art. 9 dalla legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;

3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8) del primo comma dell'art. 11.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata alla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti, dalle leggi in vigore».

«Art. 19 *(Modalità e vincoli per la concessione dei mutui).* — Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza - maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente art. 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà, del periodo di ammortamento.

La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'art. 10.

Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'art. 14.

Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;

b) per gli immobili, nei registri immobiliari;

c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo».

«Art. 20 *(Contributi a fondo perduto).* — 1. Gli stanziamenti previsti dall'art. 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'art. 11, nonché per quelle di cui agli articoli 21 e 22.

2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie.

3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'art. 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'art. 1, per:

a) corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori; i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie».

«Art. 23 *(Concessione dei contributi a fondo perduto).* — La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima delle Ministero della marina mercantile, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

d) un funzionario del Ministero del tesoro;

e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;

g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

i) un rappresentante delle industrie conserviere;

l) un rappresentante degli acquacolturi in acque marine e salmastre.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina centrale. I componenti di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h), i)* e *l)* del primo comma possano essere confermati una sola volta.

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione di mutui sul Fondo per il credito peschereccio.

Il comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al comitato di cui all'art. 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livelli inferiori al settimo.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altra amministrazione dello Stato o estranei, all'amministrazione statale».

«Art. 27-*bis (Iniziative di pesca-turismo)*. — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, nel periodo 1° maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizioni che:

a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate e secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) ogni persona sia di età superiore agli anni quattordici.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni le modalità necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa».

«Art. 27-*ter (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)*. — 1. Alle concessioni di aree della demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richiesti dalle cooperative di pescatori, acquacoltori, e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e della commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro e prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'art. 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dalla autorità competente ai sensi della legislazione vigente, ha acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione di progetti per iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza di servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possano essere adottati con decreto interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1996, n. 158, reca: «Norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime».

— Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 782, recante: «Fondo di solidarietà nazionale della pesca», è il seguente:

«Art. 1. — 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità e meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, di cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compreso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono di tipo equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori di ed i mitilicoltori, singoli o associati».

— Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1995, n. 46, costituisce il «Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è riportato tra le note all'art. 1 della presente legge.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Il testo del comma 187 dell'art. 2 è il seguente:

«187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acqualcotura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'art. 2 della medesima legge».

— Per il decreto del Ministro delle risorse, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, vedi nota all'art. 1.

— Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107, reca «Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995». Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio il fermo, ha carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti di altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di rischio può chiedere l'ammissione benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente

normativa in materia. Ai medesimi titolari che esercitino la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro i limiti di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito.

3-*bis*. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca di molluschi bivalvi con sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere.

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/93.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di L. 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico.

9-*bis*. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2000».

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è il seguente:

«Art. 3 (*Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare*). — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato».

«Art. 4 (*Regolazione dello sforzo di pesca*). — Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili della distanza dalla costa e dalla potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento rilasciato dal Ministero della marina mercantile che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

Il Ministro della marima mercantile può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze (2/b).

Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 3.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile sentito il comitato di cui all'art. 3, può suddividere le aree di pesca in distretti».

Note all'art. 4:

— Il codice della navigazione è stato approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

— Il testo degli articoli 172-*bis* e 327 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 172-*bis* (*Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco*). — (I). Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo art. 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

(II). L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;

b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.

(III). L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

(IV). Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

(V). L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi».

«Art. 327 *(Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore)*. — Il contratto di arruolamento ha per ogetto la prestazione di servizio su nave determinata.

Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente.

La norma in questione non ha formato oggetto né di trattazione da parte della dottrina, né di pronunzie giurisprudenziali».

98G0212

LEGGE 27 maggio 1998, n. **165.**

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esecuzione delle pene detentive

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 656 *(Esecuzione delle pene detentive)*. - *1.* Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempi-

menti previsti dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».

Art. 2.

Affidamento in prova al servizio sociale

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2».

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*4.* Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».

Art. 3.

Affidamento in prova in casi particolari

1. L'articolo 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

Detenzione domiciliare

1. All'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis*.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: «dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 284 del codice di procedura penale»;

d) al comma 7, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-*bis*»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

Art. 5.

Ammissione alla semilibertà

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso

articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.».

Art. 6.

Assistenti sociali

1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 - assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella *A*, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.

Art. 7.

Operatori amministrativi

1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella *A*, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 464):

Presentato dal deputato SIMEONE il 9 maggio 1996.

Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 1996, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 9, 11, 18, 23, 30 luglio 1996 e il 1° agosto 1996.

Esaminato in aula il 24 e 25 settembre 1996 e approvato il 1° ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1406):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 ottobre 1996, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 25 marzo 1997; 8 aprile 1997; 20 maggio 1997; 18, 19, 25, 26 giugno 1997; 1°, 2, 3 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 9 luglio 1997.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 22 luglio 1997.

Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede referente, il 22 luglio 1997.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 22 luglio 1997;

Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 settembre 1997.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, nelle sedute del 18 e 24 settembre 1997 e approvato, con modificazioni, il 25 settembre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 464/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione il 29 e 30 ottobre 1997; 27 gennaio 1998 e 1° aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1998 (atto n. 464/*C* - relatore on. SARACENI).

Esaminato in aula il 27 aprile 1998 e approvato, con modificazioni, il 28 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1406/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 maggio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 12 maggio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 47 *(Affidamento in prova al servizio sociale).* — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. *L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commisione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.*

4. *Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.*

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale».

Nota all'art. 3:

— L'art. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, recava disposizioni sull'affidamento in prova in casi particolari.

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, come modificato dalle legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 47-*ter* (Detenzione domiciliare). — 1. *La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:*

a) *donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;*

b) *padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;*

c) *persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;*

d) *persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;*

e) *persona minare di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, studio, di lavoro e di famiglia.*

1-bis. *La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis.*

1-ter. *Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.*

1-quater. *Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1*-bis. *Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma quarto.*

2. *(Abrogato).*

3. *(Abrogato).*

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito *dall'articolo 284 del codice di procedura penale.* Determina e impartisce altresì le dispo-

sizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste *nei commi 1 e 1*-bis.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-bis. *Se la misura di cui al comma 1-*bis *è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura*».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 50 *(Ammissione alla semilibertà)*. — 1. Possono esssere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'art. 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi precisti dall'art. 47, *se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale*, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

6. *Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'art. 47, comma 4, in quanto applicabile*».

Nota all'art. 6:

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 luglio 1996 reca: «Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».

98G0215

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1998, n. **166**.

Proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che fissa il termine del 31 maggio 1998 per la scelta, tramite gara, del terzo gestore del servizio radiomobile in tecnica DCS 1800;

Considerato che, in conformità al parere della Commissione europea, il Comitato dei Ministri ha fissato al 23 maggio 1998 il termine per la presentazione delle offerte dei partecipanti alla gara;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 maggio 1998 per la scelta del terzo gestore, al fine di consentire alla società prescelta per la valutazione delle offerte i tempi tecnici necessari per un approfondito esame delle medesime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 maggio 1998, stabilito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, è prorogato al 9 giugno 1998.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 29 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0220

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici P.R.A. e U.P.E. di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sovracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobil club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Attesa quindi la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 14/71/98 dell'11 maggio 1998 con la quale il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici provinciali P.R.A. e U.P.E. di Siena per assemblea sindacale indetta dal personale nel giorno 12 maggio 1998 e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici P.R.A. e U.P.E. di Siena è accertato nel giorno 12 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 maggio 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A4519

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 maggio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Situalin antibiotico».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, gia modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta dott. Formenti S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta dott. Formenti S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SITUALIN ANTIBIOTICO, crema g 20, A.I.C. n. 023071018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A4514

DECRETO 6 maggio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Colestrol», «Masor», «Pimexone» e «Serepress».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Prodotti Formenti S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Prodotti Formenti S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

COLESTROL:

12 bustine 3 g, A.I.C. n. 026306011;

24 compresse masticabili 1,5 g, A.I.C. n. 026306035;

MASOR:

AD 30 bustine 270 mg, A.I.C. n. 025424021;

AA 10 supposte 720 mg, A.I.C. n. 025424045;

aerosol 10 flac. liofilizzati, A.I.C. n. 025424072;

PIMEXONE:

12 fiale 2 ml 50 mg, A.I.C. n. 022743049;

SEREPRESS:

im iv 5 fiale 10 mg 2 ml, A.I.C. n. 025981022;

im iv 5 fiale 50 mg 10 ml, A.I.C. n. 025981034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A4515

DECRETO 6 maggio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prontokef».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Master Pharma S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Master Pharma S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

PRONTOKEF·

im 1 flacone 500 mg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 025209026;

im 1 flacone 1 g + 1 fiala solv., A.I.C. n. 025209038.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A4516

DECRETO 6 maggio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zibren».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Puropharma S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Puropharma S.r.l. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ZIBREN, 30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 025367057.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A4517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Gran Sasso - Società a responsabilità limitata - Costruzioni edili, stradali, ferroviarie», in Roma, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 marzo 1998 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Cooperativa Gran Sasso - Società a responsabilità limitata - Costruzioni edili, stradali, ferroviarie», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 14 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Gran Sasso - Società cooperativa a responsabilità limitata - Costruzioni edili, stradali, ferroviarie», con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Giovanni Marini, in data 18 giugno 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955 con studio in Bologna Strada Maggiore n. 38, il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, con studio in Firenze in via delle Mantellate n. 9 e l'avv. Carlo Nicolò, nato a Roma il 3 gennaio 1932 con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4554

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 16 marzo 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, archetettonici, artistici e storici di Bari con nota n. 2332 del 31 gennaio 1997 ha richiesto all'assessorato urbanistica della regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico del comune di Oria in provincia di Brindisi, rilevando il particolare interesse paesaggistico dell'area e la sua godibilità da numerosi punti di vista pubblici ed evidenziando come le caratteristiche geomorfologiche ed il tessuto connettivo medievale formino un *unicuum* di eccezionale valore storico-ambientale, meritevole di tutela nel suo complesso;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 12675 del 24 maggio 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico e le aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi così delimitati: lato est tratto A-B foglio catastale 82, allegato *A* parte dall'incrocio tra via Epitaffio e via Latiano (punto A) e prosegue lungo il confine delle particelle 1508, 1509, 1506 con il foglio 27, tratto B-C parte dal succitato punto B e prosegue lungo il confine tra le particelle 1583, 1839, 1584, 949 ed il foglio 27, lungo il vico II sen. Martini, via Pagano, via Isonzo sino ad incrociare la via Montana - Torre S. Susanna (punto C) - Lato sud, tratto C-D (foglio 82 allegato *B)* parte dal punto C e prosegue lungo la via Qualberto De Marzo, la via F.V. Corrado, sino ad incrociare vico Bonifacio (punto D), tratto D-E (foglio 82 allegato B) parte dal precedente punto D e prosegue lungo la via comunale Sava-Oria, sino ad incrociare l'estramurale Fratelli Bandiera con via Palermo (punto E) - Lato ovest, tratto E-F (foglio 82 allegato *B)*, parte dal precedente punto E e prosegue lungo la estramurale Fratelli Bandiera e via Dragonetto Bonifacio, sino ad incrociare la via Francavilla, tratto F-G, parte dal precedente punto F e prosegue lungo la via G. D'Oria, sino ad incrociare le vie Erodoto ed Epitaffio, tratto G-A (foglio 82 allegato *A)*, parte dal precedente punto G e prosegue lungo la via Epitaffio sino ad incrociare il punto A individuato nell'intersezione con la via comunale per Latiano;

Considerato che nella relazione acclusa alla citata nota n. 12675 del 24 maggio 1997 la predetta Soprintendenza ha evidenziato come la città antica di Oria, adagiata sulle ultimi propaggini delle murge salentine, appaia adeguarsi al rilievo morfologico dei colli, emergenti dalla vasta pianura ricompresa fra le sponde adriatica e ionica, nella sua superba posizione geografica e nel suo incomparabile panorama, fatto di torri, fortificazioni, cupole e case e come essa costituisca una valida testimonianza di paesaggio naturale antropizzato nel quale le strutture insediative, di rilievo storico, si integrano perfettamente con le singolarità geologiche e le caratteristiche ambientali, in modo tale da formare un'unità rappresentativa e figurativa;

Rilevato che il medesimo ufficio periferico ha sottolineato come l'area sopradescritta faccia parte di un sistema collinare di tre rilievi, i primi due non antropizzati e già sottoposti a tutela ai sensi della citata legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 1° agosto 1985 e con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1996, rilievi visibili da numerose strade pubbliche, fra cui la strada provinciale Francavilla-Oria, la Manduria-Oria, la strada Statale Appia (Brindisi-Taranto) e la ferrovia Brindisi-Taranto, come il profilo del colle centrale, ove

sorge l'antico insediamento civile di Oria, appaia da lontano dominato dalla mole dell'imponente castello federiciano, circondato da poderose mura merlate e vasta piazza d'armi con giardino, posto in direzione nord, a forma di prua, dalla cupola della cattedrale barocca ed a oriente del massiccio seminario dei Passionisti e come la parte più alta del colle accolga elementi architettonici di rilievo quali le chiese, il castello, palazzo Martini, il settecentesco palazzo del Sedile, i palazzi nobiliari;

Rilevato che intorno ed all'interno del centro antico, a forma circolare irregolare, perimetrato dalle vie M. Pagano, G. D'Oria e Dragonetti Bonifacio, si sviluppa la fitta trama del tessuto edilizio, con impianto tipo «casbah» di derivazione orientale-araba, composto da strette viuzze, slarghi, piazzette e scalinate per il raccordo dei vari livelli terrazzati, fiancheggiate da unità minime residenziali a piano terra e primo piano, con coperture a terrazza e facciate bianche, viuzze e livelli terrazzati dai quali è possibile godere di scorci panoramici di suggestiva bellezza della sottostante vallata, punteggiata di uliveti, masserie e, sull'orizzonte, dei numerosi paesi della piana salentina;

Rilevato pertanto che per le caratteristiche sopradescritte il rilievo collinare dominato dall'antico insediamento civile oritano è da considerare un unicuum morfologico-ambientale e architettonico di particolare interesse;

Considerato che la zona sopraperimetrata e descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge 1497/1939;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto geomorfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per beni culturali e ambientali nella seduta del 6 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza.

Decreta:

Il centro storico e le aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi, così come sopra perimetrati sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 16 marzo 1998

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 96

98A4521

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 1998.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte».

Con successivo decreto verranno stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli costituenti la serie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4523

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 7 maggio 1998.

Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanità elabori apposite linee-guida, in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento;

Visto lo schema di linee-guida in oggetto, trasmesso dal Ministero della sanità il 18 marzo 1998;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni, il 22 aprile 1998, i rappresentanti regionali hanno espresso una valutazione globalmente positiva sulle «Linee-guida» in questione, presentanto tuttavia un documento di osservazioni e proposte di emendamenti che, esaminate in quella sede, sono state accolte dal rappresentante del Ministero della sanità;

Visto lo schema di linee-guida, trasmesso nuovamente il 28 aprile 1998 dal Ministero della sanità, nel testo modificato a seguito di quanto concordato in sede tecnica, con nota del Ministro della sanità nella quale richiede di sottoporre lo schema medesimo all'esame di questa Conferenza quale accordo tra Governo, regioni e province autonome, in considerazione della necessità di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e in ossequio al principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Governo e regioni, collocandosi le linee-guida nel quadro dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, che prevedono che questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, nei termini di seguito indicati: Governo, regioni e province autonome:

concordano sulla necessità di porsi l'obiettivo di attivare una rete dei servizi di riabilitazione e di interventi di assistenza riabilitativa attivabili all'interno dei livelli uniformi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale, adottando quale riferimento un modello di percorso integrato socio-sanitario;

convengono che per il conseguimento del predetto obiettivo il Ministro della sanità fornisca gli indirizzi e i criteri generali contenuti nel documento di linee-guida per le attività di riabilitazione, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.

Roma, 7 maggio 1998

Il Presidente: BASSANINI

Il segretario: CARPANI

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE

PREMESSA

Obiettivo delle presenti linee guida è fornire indirizzi per la organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione e criteri generali per gli interventi di assistenza riabilitativa attivabili all'interno dei livelli uniformi di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale (PSN), adottando quale riferimento un modello di percorso integrato socio-sanitario, ferma restando l'autonomia delle Regioni e delle Province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.

Tale percorso integrato socio-sanitario implica l'intima connessione dei programmi di intervento sanitario, finalizzati a sviluppare tutte le risorse potenziali dell'individuo, con gli interventi sociali orientati a sviluppare e rendere disponibili le risorse e le potenzialità ambientali, amplifica e rinforza l'intervento riabilitativo, consentendo l'inserimento o il reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il miglioramento della sua qualità della vita e della sopravvivenza.

In tale contesto vanno collocate anche le risposte per la "tutela a vita" di soggetti completamente non autosufficienti o a responsività minimale. Tali tipologie di disabilità ed handicap pongono problematiche nuove e sono in progressivo aumento come emerge dai più recenti dati epidemiologici relativi alle gravi disabilità quali quelle derivanti dagli esiti di gravi danni cerebrali come i traumi cranioencefalici, gli stati di coma, le malformazioni vascolari, le lesioni midollari cervicali complete, la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco, l'insufficienza respiratoria, ecc.

L'intervento riabilitativo viene finalizzato verso quattro obiettivi:

- il recupero di una competenza funzionale che, per ragioni patologiche, è andata perduta;
- l'evocazione di una competenza che non è comparsa nel corso dello sviluppo;
- la necessità di porre una barriera alla regressione funzionale cercando di modificare la storia naturale delle malattie cronico degenerative riducendone i fattori di rischio e dominandone la progressione;
- la possibilità di reperire formule facilitanti alternative.

L'intervento riabilitativo ha inizio al momento stesso in cui il danno si instaura. Il termine è definito da un accurato bilancio tra la stabilizzazione degli esiti e la presenza di potenzialità di recupero.

Il primo stadio della riabilitazione in senso cronologico ha luogo al momento stesso in cui si verifica la menomazione e, pertanto, o in fase acuta di malattia o all'accertamento di una patologia congenita o cronica .

Il secondo stadio della riabilitazione prende avvio in funzione delle disabilità che residuano non appena superata la fase acuta di malattia; concerne la fase post-acuta e riguarda sia le strutture ospedaliere che quelle extraospedaliere di riabilitazione, indipendentemente dal loro stato giuridico (pubblico o privato).

Il terzo stadio richiede interventi sanitari meno sistematici (in quanto afferenti ad una condizione di handicap stabilizzato) e pertanto praticabili anche in termini di trattamento ambulatoriale, finalizzati al mantenimento delle autonomie funzionali conseguite dal soggetto ed alla prevenzione delle possibili ulteriori involuzioni.

I suddetti criteri valgono, in linea generale, per ogni età e per ogni patologia invalidante o potenzialmente tale. L'età evolutiva e l'età senile nonché la patologia di ordine psichico richiedono considerazioni specifiche.

Nella elaborazione delle presenti linee-guida si conviene di attenersi alle raccomandazioni dell'OMS, fatte proprie dal Consiglio d'Europa, di considerare insufficienti in riabilitazione i riferimenti all'ICD (International Classification od Diseases) e quindi di integrarli con la classificazione delle conseguenze delle malattie, così come contenute nella ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) dell'OMS, nella versione corrente.

Infatti, sempre più frequentemente, un evento morboso, una malattia o un trauma non si esauriscono nel ciclo danno-terapia-guarigione o morte, ma portano ad una menomazione o ad una disabilità che rischia di trasformarsi in svantaggio esistenziale permanente o handicap. Queste conseguenze rappresentano il campo proprio di intervento della riabilitazione (vedi allegato 1).

Le presenti linee guida pur non affrontando in termini specifici il settore della riabilitazione psichiatrica, costituiscono, tuttavia, un utile punto di riferimento per lo sviluppo di un approccio riabilitativo nel campo della salute mentale, rinviandone la trattazione ad un apposito e successivo documento.

1. STRATEGIA DELL' INTERVENTO RIABILITATIVO

La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative.

Il processo riabilitativo coinvolge anche la famiglia del soggetto e quanti sono a lui vicini.

Di conseguenza, il processo riabilitativo riguarda, oltre che aspetti strettamente clinici, anche aspetti psicologici e sociali. Per raggiungere un buon livello di efficacia qualsiasi progetto di riabilitazione, per qualsiasi individuo, deve quindi essere mirato su obiettivi plurimi, programmati in maniera ordinata, perché l'autonomia raggiungibile nei diversi ambiti possa tradursi in autonomia della persona nel suo complesso e comunque in una migliore qualità della vita della persona.

La riabilitazione, in particolare in caso di episodio acuto, ha inizio dal momento dell'intervento terapeutico in fase acuta. Questo deve essere, da subito, impostato anche attraverso un bilancio attento dei possibili esiti della malattia in corso, assumendo, nell'iter terapeutico della fase acuta, i provvedimenti che possono limitarli e prevedendo le condizioni che possono facilitare il successivo ed immediato passaggio alla fase più propriamente riabilitativa.

Sul piano operativo è utile distinguere fra interventi riabilitativi prevalentemente di tipo sanitario ed interventi riabilitativi prevalentemente di tipo sociale, facenti capo a specifiche *reti integrate di servizi e di presidi riabilitativi*, a loro volta necessariamente intimamente connesse, come anche definite nella raccomandazione R (92) 6 del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa.

L' offerta di servizi integrati sociali e sanitari può essere organizzata attraverso il ricorso a strutture diurne o residenziali e/o in forma domiciliare, allo scopo di garantire assistenza qualificata.

La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persone handicappate (L. 104/92) definisce in modo chiaro ed articolato gli interventi a sostegno dell'inserimento e dell'integrazione sociale (attività di riabilitazione sociale), e all'art. 7 demanda al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) l'erogazione delle prestazioni di "cura e riabilitazione" (attività sanitarie di riabilitazione). Tale compito è stato recepito fin dal Piano sanitario nazionale

1994-96 (DPR 1/3/94) che ha inserito le attività di riabilitazione fra le priorità nella ridefinizione della rete dei servizi sanitari realizzata in base alle modificazioni del quadro epidemiologico ed alle aspettative di qualità della vita dei soggetti affetti da disabilità di lunga durata o da handicap permanenti.

Si definiscono quali *"attività sanitarie di riabilitazione"* gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.

Si definiscono *"attività di riabilitazione sociale"* le azioni e gli interventi finalizzati a garantire al disabile la massima partecipazione possibile alla vita sociale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, indipendentemente dalla gravità delle menomazioni e delle disabilità irreversibili, al fine di contenere la condizione di handicap.

Le attività sanitarie di riabilitazione, ad eccezione di quelle di semplice terapia fisica strumentale per disabilità minimali, segmentarie e/o transitorie, richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante la predisposizione di un *progetto riabilitativo individuale* e la sua realizzazione mediante uno o più *programmi riabilitativi.*

1.1. PROGETTO RIABILITATIVO

Si definisce *progetto riabilitativo individuale* l'insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa, coordinata dal medico responsabile. Il progetto riabilitativo individuale:

- indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;
- tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente (e/o dei suoi familiari, quando è necessario), delle sue menomazioni, disabilita' e, soprattutto, delle abilita' residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali e personali;
- definisce gli esiti desiderati, le aspettative e le priorita' del paziente, dei suoi familiari, quando è necessario, e dell'équipe curante;
- deve dimostrare la consapevolezza e comprensione, da parte dell'intera équipe riabilitativa, dell'insieme delle problematiche del paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di

interventi specifici, e di regola può non prevedere una quantificazione degli aspetti di cui sopra, ma ne da' una descrizione in termini qualitativi e generali;

- definisce il ruolo dell'équipe riabilitativa, composta da personale adeguatamente formato, rispetto alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli esiti desiderati;
- definisce, nelle linee generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati;
- e' comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente e ai suoi familiari;
- e' comunicato a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;
- costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa.

Il medico coordinatore dell'équipe riabilitativa, d'intesa con la stessa équipe, provvede a garantire un flusso costante di informazioni da e con il medico di famiglia, e con tutte le strutture coinvolte nel percorso riabilitativo.

Il progetto riabilitativo individuale deve essere modificato, adattato e nuovamente comunicato al paziente ed agli operatori qualora si verifichi un cambiamento sostanziale degli elementi in base a cui e' stato elaborato (bisogni, preferenze, menomazioni, abilita'-disabilita' residue, limiti ambientali e di risorse, aspettative, priorità) anche in relazione ai tempi, alle azioni o alle condizioni precedentemente definiti. Va, peraltro, rilevato che la stessa programmazione della disponibilità e dell'organizzazione degli spazi, del lavoro e delle modalità operative di tutta la struttura per garantire una idonea funzione di supporto, finalizzata alla protezione ed alla stimolazione delle capacità funzionali e relazionali di tutti i soggetti assistiti, deve essere concepita in una logica progettuale, configurando così un vero e proprio *"progetto riabilitativo di struttura"*.

1.2 PROGRAMMA RIABILITATIVO

All'interno del progetto riabilitativo, il *"programma riabilitativo"* definisce le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti, la verifica degli interventi. In particolare:

- definisce le modalità della presa in carico da parte di una specifica struttura dell'area riabilitativa;
- definisce gli interventi specifici durante il periodo di presa in carico;

- individua ed include gli obiettivi immediati (da raggiungere nello spazio di pochi giorni) e/o gli obiettivi a breve termine (da raggiungere nell'ambito di poche settimane) e li aggiorna nel tempo;
- definisce modalità e tempi di erogazione delle singole prestazioni previste negli stessi interventi;
- definisce le misure di esito appropriate per la valutazione degli interventi, l'esito atteso in base a tali misure ed il tempo di verifica del raggiungimento di un dato esito;
- individua i singoli operatori coinvolti negli interventi e ne definisce il relativo impegno, nel rispetto delle relative responsabilità professionali;
- viene puntualmente verificato ed aggiornato periodicamente durante il periodo di presa in carico;
- costituisce un elemento di verifica del progetto riabilitativo.

2. INTERVENTI DI RIABILITAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI PRESIDI EROGANTI

2.1. Fasi dell'intervento riabilitativo

Le fasi dell'intervento riabilitativo possono essere così descritte:

- fase della prevenzione del danno secondario e delle conseguenti menomazioni. In ogni patologia, con maggiore o minore rischio si può sviluppare una condizione di disabilità e quindi l'intervento riabilitativo deve essere inserito (con modalità ed impegno diverso a seconda delle diverse situazioni) già nella fase acuta all'interno del protocollo terapeutico.
- fase della riabilitazione intensiva. E' caratterizzata da interventi valutativi e terapeutici intensivi ed è abitualmente collocata nella cosiddetta fase dell'immediata post-acuzie della malattia, quando l'intervento riabilitativo può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l'entità della menomazione e quando la disabilità è maggiormente modificabile; tale fase può essere necessaria anche in situazioni di riacutizzazione e recidive dell'evento patologico;
- fase di completamento del processo di recupero e del progetto di riabilitazione (riabilitazione estensiva o intermedia). Si caratterizza con modalità diverse in rapporto alla natura e tipologia della menomazione e della disabilità ed è comunque tale da non richiedere interventi intensivi;

♦ fase di mantenimento e/o di prevenzione della progressione della disabilità: si caratterizza con diverse tipologie di interventi riabilitativi sanitari abitualmente integrati con l'attività di riabilitazione sociale.

2.2. Tipologia degli interventi di riabilitazione

In relazione all'intensità e complessità delle attività sanitarie di riabilitazione e alla quantità e qualità di risorse assorbite le stesse si distinguono in:

a) <u>attività di riabilitazione estensiva o intermedia</u>: caratterizzate da un moderato impegno terapeutico a fronte di un forte intervento di supporto assistenziale verso i soggetti in trattamento. L'impegno clinico e terapeutico è comunque tale da richiedere una presa in carico specificatamente riabilitativa e complessivamente le attività terapeutiche sono valutabili tra una e tre ore giornaliere.

Gli interventi di riabilitazione estensiva o intermedia sono rivolti al trattamento di:

1. disabiilità transitorie e/o minimali che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni previste dal D.M. 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe" e successive modifiche ed integrazioni;
2. disabilità importanti con possibili esiti permanenti, spesso multiple, che richiedono una presa in carico nel lungo termine richiedenti un "progetto riabilitativo".

Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi definiscono i tempi di completamento dei cicli riabilitativi, di norma contenuti entro 240 giorni, fatta eccezione per:

- i pazienti affetti da gravi patologie a carattere involutivo (Sclerosi multipla, Distrofia muscolare, Sclerosi laterale amiotrofica, malattia di Alzheimer, alcune patologie congenite su base genetica), con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, i pluriminorati anche sensoriali, per i quali il progetto riabilitativo può estendersi anche oltre senza limitazioni;
- i pazienti "stabilizzati" nella loro condizione di non perfetto recupero funzionale per i quali possono essere previsti cicli riabilitativi anche su base annua.

b) <u>attività di riabilitazione intensiva</u>: dirette al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico medico specialistico ad indirizzo riabilitativo

e terapeutico in termini di complessità e/o di durata dell'intervento (orientativamente riferibile ad almeno tre ore giornaliere di terapia specifica, intese come quelle erogate direttamente dal personale tecnico sanitario della riabilitazione, quale, ad esempio, il fisioterapista, il logopedista, il terapista occupazionale, l'educatore professionale e l'infermiere in quegli atti finalizzati al miglioramento delle ADL -Attività della vita quotidiana-). Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi definiscono i tempi di completamento dei cicli riabilitativi, di norma contenuti entro 120 giorni.

Gli interventi di riabilitazione intensiva sono rivolti al trattamento:

- di patologie complesse che richiedono la permanenza in ambiente riabilitativo dedicato specialistico e l'interazione con altre discipline specialistiche;
- delle menomazioni più gravi e delle disabilita' più complesse, nonché di quelle connesse con forme di patologia rara per il cui trattamento si richiede l'acquisizione di una adeguata esperienza o l'utilizzo di attrezzature particolarmente complesse, di avanzata tecnologia e l'integrazione con altre branche altamente specialistiche.

2.3. Livelli organizzativi

In generale le attività di riabilitazione sono erogate mediante *una rete di servizi ospedalieri ed extraospedalieri* appositamente dimensionati. Possono essere erogate in regime:

- ♦ di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- ♦ residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- ♦ ambulatoriale, extramurale e domiciliare.

2.3.1. Alle prestazioni riabilitative erogate dalla rete dei servizi riabilitativi ospedalieri ed extraospedalieri si accede con le modalità previste per tutte le prestazioni sanitarie dalle disposizioni regionali attuative dell'art. 8, comma 5 del Decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. I presidi extraospedalieri provvedono ad eseguire le visite specialistiche finalizzate alla presa in carico del paziente e sono tenuti a garantire tutte le procedure necessarie a definire il profilo funzionale del soggetto ai fini della predisposizione del piano individualizzato d'intervento, comprensivo del progetto riabilitativo individuale, in stretta relazione con la diagnosi clinica e funzionale dello stesso, nonché ad erogare prestazioni finalizzate al massimo recupero delle

disabilità rilevate e a verificarne i relativi esiti. Ove le prestazioni, a ciclo continuativo o diurno, siano rivolte a soggetti in età evolutiva e/o giovane adulta devono essere integrate da adeguati interventi pedagogico-didattici e di formazione o riqualificazione professionale. Tali interventi sono finanziariamente a carico degli Enti preposti all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale. I presidi di riabilitazione extraospedalieri sono tenuti, per ogni modalità di trattamento, alla compilazione e conservazione della cartella clinica su cui risultino: la generalità dell'assistito, la diagnosi clinica, le disabilità rilevate (con riferimento alla ICD integrata dalla ICIDH), il progetto riabilitativo individuale, la tipologia e la frequenza degli interventi riabilitativi e specialistici praticati nel corso del trattamento, ivi comprese le valutazioni psicologiche, pedagogiche e sociali, le informazioni di carattere anamnestico e/o clinico ritenute rilevanti ai fini di una corretta impostazione del trattamento riabilitativo nonché le valutazioni finali relative agli esiti.

2.3.2. Gli interventi di riabilitazione estensiva o intermedia sono erogati presso le seguenti strutture pubbliche e private ad hoc accreditate:

1) le strutture ospedaliere di lungodegenza;
2) i presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale territoriali e ospedalieri;
3) i presidi di riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno e/o continuativo;
4) i centri ambulatoriali di riabilitazione;
5) le Residenze Sanitarie Assistenziali;
6) le strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale ed i centri socio-riabilitativi, ex art. 8 della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonche' il domicilio dell'utente.

Per quanto riguarda le aree operative di cui sopra, per garantire la continuità terapeutica può essere presente nella medesima struttura più di una tipologia. Di seguito vengono così descritte:

1) *Le strutture ospedaliere di lungodegenza*, in generale, assistono in regime di ricovero pazienti, provenienti abitualmente dalle diverse aree assistenziali mediche e chirurgiche, non autosufficienti affetti da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, abbisognevoli di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero,

e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di nursing infermieristico non erogabile in forme alternative. La fase di assistenza post-acuzie è resa in Unità o aree di degenza specificatamente organizzate per garantire la continuità terapeutica con l'équipe che li ha avuti in carico nella fase acuta dell'episodio di malattia. Esse sono funzionalmente organizzate per garantire il "progetto riabilitativo di struttura".

Le strutture ospedaliere di lungodegenza assistono altresì, in regime di ricovero, soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare ad un programma di riabilitazione intensiva od affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore, per i quali è da prevedersi un progetto riabilitativo individuale.

2) *I presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale* possono essere ospedalieri o territoriali. Essi svolgono attività specialistiche ambulatoriali (di cui al D.M. 22.7.'96 e successive modifiche e integrazioni) nei confronti dei soggetti esterni, anche al domicilio.

I servizi collocati all'interno dell'ospedale assistono, altresì, individui di tutte le età, ricoverati nelle diverse Unità Operative degli ospedali per acuti, nel recupero funzionale di menomazioni e disabilità. Nei confronti dei pazienti in carico alle diverse Unità Operative per acuti svolgono attività di prevenzione dei danni secondari nelle patologie disabilitanti o a rischio di sviluppo di disabilità.

3) *I presidi di riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno e/o continuativo* dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali erogano prestazioni a ciclo diurno e/o continuativo per il recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa. Intervengono nella fase immediatamente post-acuta (anche dopo la dimissione ospedaliera) attraverso l'offerta di tutela sanitaria finalizzata al recupero degli esiti derivanti da episodi acuti o di funzioni lese o menomate attraverso prestazioni residenziali a ciclo diurno o continuativo.

4) I *centri ambulatoriali di riabilitazione* svolgono attività di recupero e rieducazione funzionale con un trattamento globale della condizione di menomazione e/o disabilità, che richiede un contestuale apporto multidisciplinare medico, psicologico e pedagogico per l'età evolutiva. Le prestazioni erogate da tali centri si differenziano dalle attività ambulatoriali specialistiche, di cui al D.M. 22 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per la

presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite il progetto riabilitativo individuale.

5) Le *Residenze Sanitarie Assistenziali* sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio, un medio livello di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di tutela assistenziale ed alberghiera generica sulla base dei modelli assistenziali adottati dalle Regioni e Province autonome. Le attività di riabilitazione estensiva rivolte agli ospiti di tali strutture riguardano in particolare:

- soggetti disabili fisici, psichici, sensoriali, o a lento recupero, non assistibili a domicilio, richiedenti un progetto riabilitativo individuale caratterizzato da trattamenti sanitari riabilitativi estensivi;
- soggetti non autosufficienti affetti da grave disabilità richiedenti un alto livello di supporto assistenziale ed infermieristico a fronte di un intervento riabilitativo a bassa complessità ed intensità e senza copertura medica continuativa nelle 24 ore, non assistibili a domicilio o in forme alternative alla degenza piena.

In relazione alla tipologia dei soggetti assistiti la durata del trattamento può essere anche "permanente".

6) Le *strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale ed i centri socio-riabilitativi, nonché il domicilio dell'utente.* L'offerta di servizi integrati sociali e sanitari può essere organizzata in forma domiciliare e/o attraverso il ricorso a strutture diurne o residenziali allo scopo di garantire assistenza qualificata che soddisfi sia i bisogni primari che quelli psichici ed affettivi; di potenziare o mantenere il livello di autonomia acquisito per la miglior conservazione possibile del benessere psico-fisico; di perseguire l'integrazione sociale degli utenti favorendo costanti collegamenti con l'ambiente esterno.

Nell'ambito degli interventi di riabilitazione estensiva o intermedia vanno garantite, inoltre, le seguenti funzioni:

- partecipazione ai programmi di prevenzione primaria delle malattie a rischio disabilitante e di educazione alla salute della popolazione;

- partecipazione ai processi di diagnosi e cura delle malattie a rischio disabilitante per contenere l'insorgenza dei danni secondari e terziari, a volte prevalenti nel determinare la misura della disabilita' residua;
- prescrizione, collaudo degli ausili, delle protesi e delle ortesi forniti nell'ambito del nomenclatore tariffario e verifica della efficacia e dell'efficienza del servizio di fornitura;
- offerta di assistenza tecnica ai servizi deputati alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale ed al servizio sociale per il reinserimento sociale e professionale del disabile e le problematiche correlate (barriere architettoniche, attestazioni di idoneita' relativa, e quant'altro previsto dalla L. 104/92).

I presidi deputati all'erogazione degli interventi di riabilitazione estensiva o intermedia costituiscono l'interfaccia propria e privilegiata tra gli interventi sanitari e le attività di riabilitazione sociale quale condizione indispensabile per l'ottimizzazione degli interventi ed il raggiungimento dei risultati, specie nelle disabilità più gravi secondarie a danni neurologici.

2.3.3 Gli interventi di riabilitazione intensiva sono erogati presso:

1) *presidi ospedalieri -plurispecialistici e monospecialistici-* ove siano già presenti funzioni di ricovero e cura ad alta intensità diagnostica ed assistenziale, o nei quali sia costituita una specifica unità operativa in grado di garantire la presa in carico multicomprensiva di individui di tutte le età nel recupero funzionale di menomazioni e disabilità recuperabili il cui trattamento è indifferibile. Tali soggetti richiedono una tutela medica specialistica riabilitativa ed interventi di nursing ad elevata specificità articolati nell'arco delle intere 24 ore o nelle ore diurne, non erogabili in forma extra ospedaliera, nonché interventi valutativi e terapeutici intensivi (almeno tre ore di trattamento riabilitativo specifico giornaliero).

Le attività di riabilitazione ospedaliera sono prevalentemente effettuate nelle unità operative di: Recupero e Riabilitazione funzionale e di alta specialità in particolare neuroriabilitativa (vedi cap. 2.3.4). In particolare, tali presidi svolgono attività in regime di ricovero ordinario o in regime di Day Hospital.

L'episodio di ricovero ordinario in riabilitazione intensiva è appropriato se:

a) il paziente è giudicato suscettibile di significativi miglioramenti funzionali durante il ricovero, cioè si attende il risultato di far tornare il paziente nella comunità (con o senza supporto) o di farlo progredire ad un altro livello di cure riabilitative (ambulatoriale, domiciliare ecc)

b) le condizioni del paziente richiedono un ricovero con disponibilità continuativa nell'arco delle 24 ore di prestazioni diagnostico-terapeutiche-riabilitative ad elevata intensità (da parte di personale medico e paramedico) ed un trattamento riabilitativo indifferibile e non erogabile efficientemente in regimi alternativi. La necessità di tutela medica continuativa è legata ad un alto rischio di potenziale instabilità clinica, e prevede un contatto diretto regolare individuale tra paziente e specialista. La necessità di assistenza infermieristica è legata al bisogno (o al rischio di dover disporre) di un nursing riabilitativo multiplo o complesso.

c) Le condizioni cliniche del paziente sono tali da permettere un trattamento riabilitativo da somministrarsi con l'approccio multidisciplinare più adeguato.

L'episodio di ricovero in Day Hospital in riabilitazione intensiva è appropriato se il paziente:

a) è suscettibile di significativi miglioramenti funzionali e della qualità di vita in un ragionevole lasso di tempo;

b) ha indicazione per un intervento riabilitativo di elevata intensità o comunque prolungato nell'ambito della stessa giornata, da somministrarsi con l'approccio multiprofessionale più adeguato spesso anche plurispecialistico;

c) presenta condizioni cliniche generali che gli permettono di tollerare sia tale intervento che i trasferimenti quotidiani da e per il proprio domicilio;

d) è clinicamente stabile in misura tale da non aver bisogno di assistenza sanitaria continuativa per 24 ore al giorno.

Nell'ambito della programmazione regionale saranno inoltre previste Unità di Riabilitazione intensiva ad orientamento specialistico, che per la loro peculiarità necessitano di una specifica organizzazione. In particolare saranno previste nell'ambito della riabilitazione intensiva ospedaliera unità operative dedicate per:

- la riabilitazione cardiologica che ha il compito di mettere in atto tutti gli interventi richiesti per garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali in modo che i pazienti con cardiovasculopatia cronica o postacuta possano conservare o riprendere il proprio posto nella società;

- la riabilitazione respiratoria che ha il compito di mettere in atto tutti gli interventi diretti a persone con malattie polmonari ed alle loro famiglie, di solito da parte di un team interdisciplinare di specialisti, con lo scopo di far loro raggiungere e mantenere il massimo livello di indipendenza e di attività nella comunità.

La riabilitazione cardiologica e respiratoria, superata la fase acuta della malattia, può essere svolta anche in sede extraospedaliera in regime di degenza a ciclo continuativo, a ciclo diurno o ambulatoriale.

2) *presidi di riabilitazione extraospedalieri a ciclo diurno e/o continuativo*, in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 14. 1. 97, destinati alla presa in carico multicomprensiva di individui di tutte le età per il recupero funzionale di menomazioni e disabilità che richiedono interventi riabilitativi indifferibili, di tipo valutativo e terapeutico intensivo (almeno tre ore di trattamento riabilitativo specifico giornaliero), di tutela medica e di nursing dedicato, realizzabili in ambiente non ospedaliero, articolati nell'arco delle ore diurne della giornata o delle 24 ore (continuativo), in base al grado di non autosufficienza e di necessità di interventi assistenziali di base degli utenti.

I Presidi extraospedalieri erogano interventi di riabilitazione intensiva finalizzati a:

a) completamento del percorso riabilitativo avviato, in fase acuta, in sede ospedaliera,

b) inquadramento diagnostico e diagnostico funzionale, nonché alla conseguente definizione del piano integrato di trattamento individuale per soggetti affetti da disabilità congenite e comunque non conseguenti ad eventi patologici acuti.

I presidi di riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno e/o continuativo possono svolgere anche funzioni di tipo estensivo per il completamento del processo di recupero. In armonia con la programmazione nazionale e regionale, i Presidi extraospedalieri possono specializzarsi anche solo per una tipologia di intensità di cura e/o una o più discipline e/o per una fascia d'età (evolutiva, adulta, senile).

I servizi che svolgono attività di riabilitazione intensiva hanno come elemento caratterizzante e/o "risorsa guida" la specifica dotazione di personale ed una propria assegnazione ed articolazione degli spazi, rapportata alle finalità proprie e della organizzazione del lavoro, tale da essere funzionale alla realizzazione del progetto riabilitativo dei singoli utenti mediante l'associazione di un "progetto riabilitativo di struttura" con i "progetti riabilitativi individuali".

I servizi che erogano interventi di riabilitazione intensiva assolvono, oltre a quelle già citate per le strutture di riabilitazione estensiva o intermedia, funzioni di supporto e consulenza alla attività dei servizi di riabilitazione estensiva o intermedia. Inoltre possono costituire centri di riferimento, secondo gli indirizzi della programmazione regionale, per :

- ♦ l'assistenza tecnica alle diverse strutture sociali che partecipano al progetto riabilitativo (centri di riqualificazione professionale, centri di formazione e perfezionamento degli operatori sanitari e sociali, strutture di accoglienza);
- ♦ la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli operatori;
- ♦ l'offerta di consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione di ausili, protesi ed ortesi;
- ♦ la prescrizione, il collaudo e l'adattamento, nella fase del trattamento, degli ausili, delle protesi e delle ortesi previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 28.12.1992;
- ♦ la promozione, l'informazione e il supporto ad associazioni di disabili e di volontariato.

2.3.4 Le attività di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale sono erogate presso presidi di alta specialità, secondo quanto stabilito dal D.M. 29.01.1992. Nell'ambito del territorio nazionale va realizzata una rete di servizi che svolgono attività di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione rivolti ad ampi bacini di riferimento in rapporto all'epidemiologia delle tipologie di disabilità al cui trattamento sono destinati, individuati dalla programmazione sanitaria nazionale. Inoltre costituiscono centri di riferimento per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- ♦ la predisposizione dei protocolli operativi per la acquisizione dei dati epidemiologici relativi alle malattie invalidanti a livello provinciale e regionale;

♦ la promozione di ricerche cliniche ed esperienze controllate verso le nuove tecniche riabilitative;

♦ la predisposizione di protocolli valutativi e terapeutici di base per l'omogeneizzazione e l'elevazione degli standard di trattamento in relazione alle più comuni disabilità;

♦ la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli operatori;

♦ l'offerta di consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione di ausili, protesi ed ortesi;

♦ la prescrizione, il collaudo e l'adattamento, nella fase del trattamento, degli ausili, delle protesi e delle ortesi previsti dal vigente Nomenclatore tariffario delle protesi.

Qui di seguito vengono fornite indicazioni specifiche relative alle attività di alta specialità. Tali indicazioni vanno considerate quali indirizzi tecnico-organizzativi non prescrittivi, ferma restando l'autonomia delle Regioni nel definire i contenuti e le procedure di accreditamento di tale tipo di strutture, nonché la loro allocazione sul territorio in coerenza con la programmazione regionale e nazionale.

I suddetti servizi comprendono:

1. Unità Spinali Unipolari
2. Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite e i Gravi Traumi Cranio-encefalici
3. Unità per le disabilità gravi in età evolutiva
4. Unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite

2.3.4.1 Unità Spinali Unipolari

Come definito nell'Atto di Intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle Linee Guida (n.1/'96, G.U. 17/3/1996) sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del DPR 27/3/1992, l'Unità Spinale Unipolare (U.S.U.) è destinata all'assistenza dei soggetti con lesioni midollari di origine traumatica e non, sin dal momento dell'evento lesivo ed ha lo scopo di permettere ai mielolesi di raggiungere il miglior stato di salute ed il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la lesione.

Dal punto di vista organizzativo l'Unità Spinale è collocata all'interno di ospedali sedi di DEA di secondo livello e deve avvalersi in forma organizzata, oltre che delle specialità già

previste nel DEA, delle seguenti attività specialistiche: urologia ed urodinamica, chirurgia plastica, medicina fisica e riabilitativa, psicologia clinica, ginecologia, andrologia, nutrizione clinica, neurofisiopatologia, pneumologia, e diagnostica per immagini, incluse TC e RM.

L'Unità Spinale costituisce un'unità operativa autonoma ed utilizza le risorse professionali, strumentali ed edilizie presenti nella struttura nella quale è inserita attraverso un'organizzazione interdisciplinare (dipartimentale) che soddisfi le differenti necessità cliniche, terapeutico-riabilitative, psicologico-sociali delle persone affette da lesione midollare, sospetta od accertata, attraverso le attività di ricovero ordinario, diurno ed ambulatoriale, avvalendosi di personale medico fisso e ad accesso programmato, in modo da garantire unitarietà dell'intervento e approccio multidisciplinare, sia nella fase precoce che in quella riabilitativa.

In particolare, l'attività medica dovrà essere obbligatoriamente integrata dall'accesso continuativo e programmato delle seguenti specialità: ortopedia, neurotraumatologia e/o neurochirurgia, anestesia-rianimazione, medicina fisica e riabilitativa, urologia, medicina interna, neurofisiopatologia, chirurgia plastica. Inoltre andrà prevista una pronta disponibilità mista (NCH e Ortopedia) con specialisti dedicati per la copertura dell'emergenza.

Oltre l'attività medica andranno previsti operatori tecnici della riabilitazione (Fisioterapisti, terapisti occupazionali), come da standard europeo, i quali opereranno in équipe, strettamente raccordati con i medici specialisti competenti.

L'Unità Spinale Unipolare:

- provvede ad accettare il paziente entro le prime ore dell'insulto ed a fornirgli un'assistenza adeguata ed un trattamento completo;
- prende in carico il paziente con sospetta o accertata lesione midollare ed il paziente che richiede di essere preso in carico per accertamenti diagnostici e/o interventi terapeutici successivi al primo ricovero. Per ogni singolo paziente dovrà essere predisposto ed attuato un progetto riabilitativo personalizzato. La durata di un'eventuale fase di ricovero nell'ambito dell'area funzionale dell'emergenza deve essere quanto più limitata possibile nel tempo, dovendosi perseguire l'obiettivo di un precoce trasferimento nei letti di degenza e terapia sub-intensiva propri dell'Unità Spinale;
- costituisce punto di riferimento permanente sia per le persone con lesione midollare, sia per i presidi sanitari che erogano assistenza riabilitativa intensiva ed estensiva o

intermedia, sia per i servizi socio-assistenziali e formativi, gestiti da Enti Locali o da altri Istituti, al fine di promuovere il pieno reinserimento sociale e lavorativo della persona medullolesa; a tale scopo coordina il proprio intervento con i servizi territoriali o regionali, al fine di garantire l'integrazione delle attività di prevenzione, assistenza di base e specialistica di primo livello e delle attività finalizzate all'inserimento e reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato sociale e delle associazioni degli utenti.

Deve essere garantito un accordo operativo con le Aziende USL e con gli Enti Locali, finalizzato alla presa in carico delle persone con lesione midollare presenti nel territorio di competenza.

La U.S.U. assicura il proprio intervento mediante:

1. la definizione di un programma per il miglioramento continuo della qualità attraverso specifiche attività di formazione ed aggiornamento permanente, anche sviluppando scambi culturali e contatti professionali con i centri nazionali ed esteri per medullolesi, e di protocolli tecnico-operativi atti alla costante individuazione e rilevazione dei dati indicativi della qualità del servizio erogato;
2. lo svolgimento di attività di ricerca e di studio nell'ambito dei programmi previsti dalle istituzioni nazionali e regionali;
3. la cooperazione con i Centri di informazione e documentazione sugli ausili, sia a gestione pubblica che convenzionata, per l'allestimento e l'aggiornamento di banche dati finalizzate all'informazione diretta agli operatori e alle persone disabili, con particolare riferimento alle problematiche della paratetraplegia.

2.3.4.2 Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite e i Gravi Traumi Cranio-encefalici

L'Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite Gravi Traumi Cranio-encefalici è finalizzata alla presa in carico di pazienti affetti da esiti di grave cerebrolesione acquisita (di origine traumatica o di altra natura) e/o caratterizzata nella evoluzione clinica da un periodo di coma più o meno protratto (GCS inferiore a 8) e dal coesistere di gravi menomazioni comportamentali, che determinano disabilità multiple e complesse, e che necessitano di

interventi valutativi e terapeutici non realizzabili presso altre strutture che erogano interventi di riabilitazione intensiva.

Essa è collocata in seno a presidi ospedalieri sedi di D.E.A. di II livello e deve essere strettamente raccordata con i Servizi di Emergenza Urgenza di secondo livello al fine di: garantire un tempestivo accoglimento del soggetto cerebroleso; fornire la propria consulenza immediatamente dopo il trauma e durante le fasi di ricovero in rianimazione e/o neurochirurgia; collaborare all'educazione e formazione del relativo personale; partecipare ai comuni protocolli terapeutici.

Deve essere attivata all'interno di un presidio ospedaliero dove siano presenti e disponibili le seguenti aree specialistiche: rianimazione e terapia intensiva, neurochirurgia, recupero e riabilitazione funzionale, neurologia, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia generale, medicina generale, endocrinologia, chirurgia maxillofacciale, psicologia clinica, ortopedia e traumatologia.

Componente essenziale dell'Unità per le Gravi Cerebrolesioni e Gravi Traumi Cranio-encefalici acquisite è l'area sub-intensiva ad alta valenza di Recupero e Riabilitazione funzionale in grado di garantire, accanto ad un'assistenza internistica intensiva, un più strutturato ed assiduo trattamento riabilitativo, nonché un contatto quotidiano del paziente con i suoi familiari. Il passaggio in quest'area, collegata alla rianimazione e dotata di una organizzazione specifica degli spazi e del lavoro, avviene non appena sono stati superati i problemi relativi alla garanzia della sopravvivenza del paziente ed e' possibile una iniziale e parziale autonomizzazione dei sistemi di assistenza respiratoria.

Il progetto riabilitativo elaborato dall'Unità per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite e Gravi Traumi Cranio-encefalici deve prevedere l'accoglienza del paziente con diverse modalità' di ricovero al fine di:

a) eseguire un'attenta valutazione delle lesioni, delle menomazioni e delle disabilita' conseguenti al danno cerebrale;
b) individuare gli obiettivi teoricamente e realisticamente raggiungibili dal trattamento riabilitativo;
c) definire gli obiettivi prioritari, anche in funzione delle esigenze del paziente e dei suoi familiari;
d) programmare ed attuare gli interventi terapeutici necessari;

e) controllare la qualità degli interventi;

f) programmare, appena superata la fase di criticità del paziente, il suo trasferimento in strutture di riabilitazione intensiva extraospedaliera.

L'Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite e Gravi Traumi Cranio-encefalici si propone, attraverso l'intervento sui danni secondari, sulle menomazioni, sulle diversità e sull'handicap, di raggiungere il massimo livello funzionale ed i migliori livelli di reinserimento sociale e di qualità della vita consentiti dalla lesione, in rapporto alla fase clinica in cui si trova il paziente.

L'Unità per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite e Gravi Traumi Cranio-encefalici garantisce l'unitarietà di intervento rispetto a tutte le esigenze del soggetto disabile nella globalità della sua persona attraverso un percorso attentamente predisposto e coordinato nelle sue varie fasi che parte dal momento dell'insorgenza della lesione fino ad arrivare ad ottenere l'ottimizzazione dell'esito della persona cerebrolesa. A tal fine coordina il proprio intervento con i servizi di riabilitazione estensiva o intermedia ed intensiva con i quali dovrà raccordarsi per il ritorno in tempi adeguati del disabile nel proprio territorio, garantendo il completamento del percorso riabilitativo secondo protocolli ben definiti.

L'Unità per le Gravi Cerebrolesioni e Gravi Traumi Cranio-encefalici acquisite deve garantire una adeguata informazione ed addestramento formalizzato ai familiari e al personale che effettuera' l'assistenza domiciliare relativamente alle seguenti problematiche delle gravi cerebrolesioni: nutrizione ed alimentazione, assistenza respiratoria, problematiche cognitive, turbe del comportamento, psicologiche, assistenza ortesica e superamento barriere architettoniche, necessita' di controlli, dove effettuarli e come accedervi. L'Unità per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite e Gravi Traumi Cranio-encefalici ha anche il compito di fornire attività di consulenza.

2.3.4.3 Unità per le disabilità gravi in età evolutiva

L'Unità per la riabilitazione delle gravi disabilità in età evolutiva è espressamente destinata ad affrontare i complessi e gravi problemi diagnostici, valutativi e rieducativi degli esiti di patologie motorie e cognitive congenite od acquisite, internistiche, dell'età evolutiva. E' dimensionata per bacini sovraregionali. L'Unità si articola in sub-unità che, in funzione delle

patologie afferenti, vengono attivate all'interno di presidi ospedalieri specialistici, dove siano garantite le corrispondenti competenze specialistiche nei seguenti ambiti: rianimazione e terapia intensiva, patologia neonatale, ortopedia con modulo specificatamente orientato agli interventi correttivi nelle disabilita' infantili, neurochirurgia, pediatria, chirurgia plastica, neurologia, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia generale, medicina generale, medicina fisica e riabilitativa, neuropsichiatria infantile. Va sottolineato che, ove l'UDGE venga finalizzata al trattamento riabilitativo di patologie specifiche, le competenze specialistiche sopra menzionate vengono limitate alle discipline afferenti.

L'Unità per le disabilità gravi in età evolutiva è dotata di posti letto, secondo quanto previsto dalla programmazione regionale.

L'Unità per le disabilità gravi in età evolutiva è dotata di personale specificatamente addestrato e qualificato e numericamente adeguato, comprendente neonatologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, terapisti occupazionali, psicologi, tecnici ortopedici, operatori tecnici d'assistenza, educatori professionali, assistenti sociali.

L'Unità per le disabilità gravi in età evolutiva si caratterizza prevalentemente per un'attività di consulenza e valutazione finalizzata a:

- approfondimento diagnostico relativo alle gravi menomazioni e disabilita' dell'infanzia;
- formulazione tecnica operativa del progetto riabilitativo e del programma terapeutico, nonché controllo sulla sua realizzazione;
- progettazione e validazione di presidi protesici e ortesici e sperimentazione di materiale innovativo;
- attività di ricerca clinica e di documentazione del progresso scientifico nel settore dell'infanzia;
- osservazione dei dati epidemiologici.

L'Unità per le disabilità gravi in età evolutiva coordina il proprio intervento nella rete dei servizi sanitari di riabilitazione estensiva o intermedia ed intensiva con i quali si raccorda per seguire il disabile nel proprio territorio di vita garantendo il completamento del percorso riabilitativo secondo protocolli ben definiti.

L'Unità per le disabilità gravi in età evolutiva deve garantire una adeguata informazione ed addestramento formalizzato ai familiari e/o al personale che effettuera' l'assistenza domiciliare relativamente alle seguenti problematiche: assistenza respiratoria, problematiche cognitive, turbe del comportamento, psicologiche, assistenza ortesica e superamento barriere architettoniche, necessita' di controlli, dove effettuarli e come accedervi.

2.3.4.4 Unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite

L'Unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite è espressamente destinata ad affrontare le complesse problematiche diagnostiche, valutative e rieducative relative a menomazioni e disabilità cognitive e delle funzioni corticali superiori secondarie a lesioni cerebrali. E' dimensionata per bacini sovraregionali.

L'Unità turbe neuropsicologiche acquisite deve essere attivata all'interno di un presidio ospedaliero specialistico dove siano presenti e disponibili le seguenti attività specialistiche: neurologia, medicina fisica e riabilitativa, neuroradiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, psichiatria e psicologia clinica.

L'Unità turbe neuropsicologiche acquisite non è dotata di posti letto e in caso di necessità vengono utilizzati i posti letto dell'area medica, della neurologia, dei reparti di medicina fisica e riabilitazione (anche in considerazione del fatto che i deficit cognitivi sono spesso associati a disabilità motorie).

E' dotata di personale specificatamente addestrato e qualificato e numericamente adeguato, comprendente fisiatri, neurologi, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, infermieri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, terapisti occupazionali, operatori tecnici d'assistenza, educatori professionali, assistenti sociali.

L'Unità turbe neuropsicologiche acquisite si caratterizza prevalentemente con un'attivita' di consulenza e valutazione finalizzata a:

- approfondimento diagnostico relativo a menomazioni e disabilita' neuropsicologiche rare o complesse;
- formulazione tecnica operativa del progetto riabilitativo e del programma terapeutico, nonché controllo sulla sua realizzazione;
- progettazione, validazione, individuazione di presidi per la comunicazione e il compenso di turbe neuropsicologiche;

- attivita' di ricerca clinica e di documentazione del progresso scientifico nel settore;
- osservazione dei dati epidemiologici.

L'Unità turbe neuropsicologiche acquisite e' collegata con la rete dei servizi sanitari di riabilitazione estensiva o intermedia ed intensiva con i quali dovra' raccordarsi per seguire il disabile nel proprio territorio di vita garantendo il completamento del percorso riabilitativo secondo protocolli ben definiti.

L'Unità turbe neuropsicologiche acquisite deve garantire una adeguata informazione ed addestramento formalizzato ai familiari e/o al personale che effettuera' l'assistenza domiciliare relativamente alle seguenti problematiche: turbe cognitive, del comportamento e psicologiche, necessita' di controlli, dove effettuarli e come accedervi.

3. PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

In applicazione delle presenti linee guida si forniscono, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) le Regioni, parallelamente alla programmazione relativa alle strutture extraospedaliere, provvedono a disciplinare l'attività riabilitativa in ambito ospedaliero all'interno dei provvedimenti di ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2, comma 5 della Legge 549/95 come modificato dall'art. 1 della legge 382/96, nonché comma 1 dell'art. 1 della Legge 662/96;

b) le Regioni, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997, provvedono alla classificazione dei presidi di riabilitazione extraospedaliera pubblici e privati, ivi comprese le strutture di riabilitazione intensiva ed estensiva extraospedaliere già convenzionate con il servizio sanitario ex art. 26 L. 833/78, secondo la tipologia dell'attività come definita dalle presenti linee guida. Le Regioni, in particolare, tengono conto che i presidi e i centri di riabilitazione extraospedaliera erogano interventi di riabilitazione intensiva ed estensiva o intermedia a ciclo diurno e/o continuativo rivolti al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa. Ove le attività siano rivolte a soggetti in età evolutiva e/o giovane adulta devono essere integrate da adeguati interventi pedagogico-didattici e di formazione o riqualificazione professionale. I presidi e i centri di riabilitazione extraospedaliera sono tenuti, per ogni modalità di trattamento, alla compilazione e conservazione della cartella clinica;

c) il Ministero della Sanità congiuntamente alle Regioni, entro un semestre dalla data di emanazione delle presenti linee guida, avvia uno specifico flusso informativo finalizzato a produrre informazioni relative alle attività svolte dai presidi di riabilitazione;

d) le Regioni individuano le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche ed in quelle private provvisoriamente accreditate

nell'ambito della contrattazione dei piani annuali preventivi come previsto dall'articolo 1, comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modifiche ed integrazioni;

e) per l'accesso ai presidi e ai centri di riabilitazione non è necessario il riconoscimento di invalidità civile.

f) le Regioni, in sede di accreditamento definitivo, provvedono alla classificazione definitiva dei presidi di riabilitazione extraospedaliera e dei centri di riabilitazione in possesso dei prescritti requisiti, secondo la tipologia degli interventi di riabilitazione espletabili nell'ambito dei livelli di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale, prevedendo, laddove non sussistano i requisiti per la permanenza nel sistema sanitario, l'inserimento nel sistema socio-sanitario anche attraverso fasi transitorie;

g) le Regioni, in base alla classificazione dei presidi di cui ai precedenti punti, per non interrompere le attività assistenziali in atto, predispongono, per la riattribuzione delle competenze e dei costi in materia di riabilitazione, appositi programmi pluriennali per avvicinarsi con gradualità agli obiettivi e ai contenuti delle presenti linee guida.

h) il Ministero della Sanità provvederà entro due anni dalla pubblicazione delle presenti linee-guida, all'emanazione di percorsi diagnostico-terapeutici delle maggiori patologie di interesse riabilitativo. Nei percorsi verranno altresì definiti gli indicatori per la valutazione della qualità dei trattamenti riabilitativi.

ALLEGATO 1

ESTRATTO DALLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MENOMAZIONI, DISABILITA' ED HANDICAP (ICIDH) O.M.S. (1980)

Definizioni:

menomazione: qualsiasi perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico e psicologico. La menomazione è caratterizzata dall'esistenza od occorrenza di anomalia, difetto o perdita (che può essere temporanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, o di un difetto di un sistema, funzione o meccanismo del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.

La menomazione rappresenta la deviazione dalla norma sul piano biomedico dell'individuo e rappresenta la esteriorizzazione di una condizione patologica.;

disabilità: limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di effettuare una attività nel modo o nei limiti considerati normali per un essere umano. La disabilità è caratterizzata da eccessi o difetti nelle abituali attività, prestazioni e comportamenti, che possono essere temporanei o permanenti, reversibili od irreversibili, progressivi o regressivi.

Le disabilità possono insorgere come diretta conseguenza di menomazioni o come risposte dell'individuo, particolarmente di tipo psicologico, ad una menomazione fisica, sensoriale o di altra natura. La disabilità riguarda le capacità, intese come attività e comportamenti compositi, che sono generalmente accettate come componenti essenziali della vita quotidiana. La disabilità rappresenta la oggettivazione di una menomazione e come tale riflette disturbi a livello della persona;

handicap: situazione di svantaggio sociale, conseguente a menomazione e/o disabilità, che limita o impedisce l'adempimento di un ruolo normale per un dato individuo in funzione di età, sesso e fattori culturali e sociali. L'handicap riguarda il valore attribuito ad una situazione od esperienza individuale quando essa si allontana dalla norma. E' caratterizzato da una discordanza fra la prestazione e la condizione dell'individuo e le aspettative dell'individuo stesso o del particolare gruppo di cui fa parte.

L'handicap rappresenta la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e, come tale, riflette le conseguenze per l'individuo - sul piano culturale, sociale, economico ed ambientale - che nascono dalla presenza di menomazioni e disabilità.

ALLEGATO 2

GLOSSARIO

attività sanitarie di riabilitazione: complesso di interventi valutativi, diagnostici, terapeutici ed altre procedure finalizzati a portare il soggetto affetto da menomazioni a limitare o minimizzare la sua disabilità ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare e comunicare efficacemente ed a ritornare attivo nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.

ICIDH: (International Classification of Impairments, Disabilties and Handicaps), classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicap, elaborata dall'O.M.S.

interventi di riabilitazione sociale: complesso delle azioni, attività ed interventi finalizzati a garantire al disabile la massima partecipazione possibile alla vita sociale ed economica con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, indipendentemente dalla gravità delle menomazioni e delle disabilità inemendabili, al fine di contenere la condizione di handicap.

progetto riabilitativo di struttura: programmazione della disponibilità e dell'organizzazione degli spazi, del lavoro e delle modalità operative di tutta la struttura allo scopo di garantire una idonea funzione di supporto finalizzata alla protezione ed alla stimolazione delle capacità funzionali e relazionali di tutti i soggetti assistititi.

progetto riabilitativo individuale: insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa per un determinato paziente, che: tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente, delle sue menomazioni, disabilita' ed abilita' residue e recuperabili; definisce quali siano gli esiti desiderati; definisce nelle linee generali i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti; costituisce il riferimento obbligato per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa.

programma riabilitativo: collocato all'interno del progetto riabilitativo, definisce aree di intervento specifiche, obiettivi immediati e a breve termine, operatori coinvolti, tempi e modalità di erogazione degli interventi, verifica degli interventi.

Reparto di recupero e riabilitazione funzionale: tipologia analoga ai reparti di medicina fisica e riabilitativa. Reparti prevalentemente dedicati alla riabilitazione intensiva.

ALLEGATO 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Legge 23 dicembre 1978, n. 833

"Istituzione del servizio sanitario nazionale"

2) Decreto Ministero della sanità 29 gennaio 1992

"Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità"

3) Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

4) Atto d'intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27.3.92

5) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche

"Riordino della disciplina in materia sanitaria"

6) Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994

"Approvazione del Piano Sanitario nazionale per il triennio 1994/1996"

7) Ministero della sanità: Linee guida n. 2/1994 del 5 aprile 1994

"Linee guida sugli istituti e centri per il recupero e la riabilitazione funzionale"

8) Decreto Ministero della sanità 22 luglio 1996

"Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe"

9) Legge 23 dicembre 1996 n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

10) Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997

"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"

11) Raccomandazione R (92) 6 Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa

98A4518

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-*bis*. Adozione di misure temporanee di salvaguardia nei torrenti Arno, Rile, Tenore e fiume Olona. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 19/96 e 20/96. (Deliberazione n. 5/98).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

con propria deliberazione n. 19 del 17 luglio 1996 sono state adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, misure temporanee di salvaguardia lungo l'asta del fiume Olona con le prevalenti finalità di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene, di evidenziare lo stato di rischio per esondazione e di limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici;

con propria deliberazione n. 20 del 17 luglio 1996 sono state adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, misure temporanee di salvaguardia lungo le aste dei torrenti Arno, Rile e Tenore, dalle zone di spagliamento a significativi punti d'esondazione a monte, con le prevalenti finalità di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione;

Considerato che:

la regione Lombardia ha avanzato, ai sensi dell'art. 5 delle parti dispositive delle suddette deliberazioni, richiesta di modifica delle perimetrazioni di salvaguardia di cui ai punti precedenti, in considerazione dell'esistenza d'aree a differente densità insediativa con situazioni di rischio differenziate e della conseguente necessità di graduare il vincolo di salvaguardia, al fine di consentire la realizzazione d'interventi che non incidano sulle condizioni di deflusso e sulla capacità di laminazione delle piene;

nell'ambito della redazione del «Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po» sono stati compiutamente definiti gli elaborati tecnici riguardanti le fasce fluviali dei torrenti Arno, Rile, Tenore e del fiume Olona, che suddividono l'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofa, costituenti nel complesso la regione fluviale, in fasce (fascia di deflusso di piena, fascia di esondazione, area d'inondazione per piena catastrofica), secondo i criteri approvati nella deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995;

Valutato che nell'ambito dei centri edificati, le diverse condizioni complessive del reticolo idrografico naturale e della rete drenante artificiale, conseguente agli interventi antropici, determinano differenti condizioni di rischio, tali per cui, anche in analogia a quanto disposto all'art. 16 delle norme di attuazione del «Piano stralcio delle fasce fluviali», è opportuno escludere, previa verifica da parte dei comuni interessati, tali aree dall'applicazione del vincolo di salvaguardia;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 24 marzo 1998;

Delibera:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 2 delle deliberazioni n. 19 e 20 del 17 luglio 1996 è così sostituita:

«*c)* gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie coperta o volume, salvo che per esigenze di carattere igienico-sanitario o di sicurezza;

c1) gli interventi di nuova costruzione ricadenti all'interno di una perimetrazione comprendente le aree che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, previa valutazione da parte del comune della compatibilità idraulica delle opere previste con le condizioni di pericolosità presenti o potenziali.

La verifica di compatibilità idraulica è redatta secondo i seguenti contenuti:

rileva e caratterizza tutti i fenomeni di dissesto idraulico attivi o potenzialmente attivi che interessano le aree da sottoporre ad intervento;

definisce e descrive, con elaborati adeguati, in termini specifici e per gli ambiti territoriali ritenuti significativi, le interferenze tra lo stato dei dissesti presenti o potenziali, con le destinazioni d'uso e gli interventi di trasformazione del suolo previsti;

definisce e descrive, con elaborati adeguati, le misure da adottare al fine di rendere compatibili gli interventi con lo stato ed il grado di pericolosità presente o potenziale.

L'amministrazione regionale potrà emanare disposizioni e definire procedure concernenti gli adempimenti di cui ai punti precedenti, in particolare relativamente alla verifica di compatibilità idraulica ed individuare i soggetti tecnici competenti ad esprimere parere in relazione alla verifica di compatibilità».

Art. 2.

La presente deliberazione è soggetta alle medesime modalità di pubblicazione e di pubblicità di cui agli articoli 3, 4 e 5 delle deliberazioni n. 19 e 20 del 17 luglio 1996 e, per ogni ambito comunale, entra in vigore negli stessi termini indicati al citato art. 4.

Parma, 15 aprile 1998

Il presidente
COSTA

Il segretario generale
PASSINO

98A4510

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

Legge 21 gennaio 1995, n. 22, art. 4, comma 5, e legge 16 febbraio 1995, n. 35. Piano stralcio sulla realizzazione di interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Integrazioni al programma degli interventi della regione Piemonte. (Deliberazione n. 2/98).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

il Comitato istituzionale con atto deliberativo n. 9 del 10 maggio 1995 ha approvato il piano e l'annesso programma degli interventi di cui all'oggetto formulato sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino;

l'art. 2 del precitato atto deliberativo prevede che le integrazioni e modificazioni al programma degli interventi siano approvate con la stessa procedura d'approvazione del piano stralcio di cui all'oggetto e che la realizzazione degli interventi venga attuata sulla base delle risorse disponibili;

con atti deliberativi n. 3 del 5 febbraio 1996, n. 10 del 15 aprile 1996, n. 4 del 17 aprile 1997 e n. 28 dell'11 dicembre 1997, il Comitato istituzionale ha provveduto a ridefinire il programma degli interventi della regione Piemonte;

Considerato che la regione Piemonte, con nota prot. n. 1186 dell'11 febbraio 1998, ha trasmesso la determina dirigenziale n. 98 del 6 febbraio 1998 con la quale è stato integrato il programma degli interventi per un importo complessivo di 26.167 milioni, di cui 19.032 riguardanti opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta di comitato tecnico del 24 marzo 1998 in accoglimento di quanto emerso dalla seduta di Sottocommissione assetto idrogeologico del 23 marzo 1998;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni e le integrazioni al programma degli interventi, annesso alla relazione generale del piano stralcio di cui all'oggetto, contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Copia della presente deliberazione con l'allegato 1 è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Art. 3.

Copia della stessa deliberazione con l'allegato 1 è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate.

Parma, 15 aprile 1998

Il presidente
COSTA

Il segretario generale
PASSINO

ALLEGATO 1

Integrazione al programma degli interventi di competenza della Regione Piemonte

Intervento					PS45 Del. 3/96 Del. 10/96 Del. 4/97 Del. 28/97		L.185/92		Aggiornamento del 2/4/98	
BC	Codice	Intervento	Comune		CL	Imp	CL	Imp	CL	Imp
ALTO SESIA	BI02066	CONSOLIDAMENTO VERSANTE CHIESA FRAZIONE UCCELLI	AILOCHE	BI					2	80
ALTO SESIA	BI02067	CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOCALITA' SANTUARIO MADONNA DELLE FONTANE	CREVACUORE	BI					2	130
ALTO SESIA	BI02068	SISTEMAZIONE TRAVERSA TORRENTE CERVO	CANDELO VIGLIANO BIELLESE	BI BI					2	300
ALTO SESIA	VC02064	RICOSTRUZIONE DIFESA IN SINISTRA TORRENTE MASTALLONE	CRAVAGLIANA	VC					2	130
ALTO SESIA	VC02065	CONSOLIDAMENTO PARETE DISSESTATA TEBAIDE	VARALLO	VC					2	150
			ALTO SESIA							790
ALTO TANARO	CN00407	DIFESA CONSOLID. ABITATI	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	2	1.735			2	1.835
ALTO TANARO	CN01301	CONSOLIDAMENTO LOC. PIANEZZO	CISSONE	CN	2	2.400			2	2.700
ALTO TANARO	CN01309	CONSOLID. FRANE VARIE E CONCENTRICO	SOMANO	CN	2	5.000			2	5.700
ALTO TANARO	CN01311	CONSOLIDAMENTO CONCENTRICO	RODDINO	CN	2	750			2	950
ALTO TANARO	CN01726	MONITORAGGIO LOC. SANTO SPIRITO	CEVA	CN	2	82			2	182
ALTO TANARO	CN01880	CONSOLIDAM. BRIGLIA RIO RONCHI	TORRE BORMIDA	CN	2	30			2	230
ALTO TANARO	CN02051	CONSOLIDAMENTO FRANA ALBERA	CISSONE	CN					2	200
ALTO TANARO	CN02056	ARGINATURA IN LOCALITA' CERESE'	ORMEA	CN					2	150

Intervento			PS45 Del. 3/96 Del. 10/96 Del. 4/97 Del. 28/97		L.185/92		Aggiornamento del 2/4/98	
BC	Comune		CL	Imp	CL	Imp	CL	Imp
ALTO TANARO	SCAGNELLO	CN					2	370
CN02062	CONSOLIDAMENTO FRANA PERAZZI							
ALTO TANARO	SCAGNELLO	CN					2	90
CN02063	CONSOLIDAMENTO FRANA SAN SEBASTIANO							
	ALTO TANARO			9.997				12.407
BASSA DORA BALTEA	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	2	1.260			2	1.380
TO00509	CONSOLID. RIO LORIALE							
BASSA DORA BALTEA	LESSOLO	TO	2	244			2	864
TO00647	DIFESA DX RIO ASSA							
BASSA DORA BALTEA	SAN MARTINO CANAVESE	TO	1	50			2	340
TO00778	PULIZIA RIO BORRIANA							
BASSA DORA BALTEA	QUINCINETTO	TO	2	1.200			2	1.565
TO00890	SISTEMAZ. TORR. RENANCHIO							
BASSA DORA BALTEA	ANDRATE	TO					2	1.500
TO02041	CONSOLIDAMENTO FRANA FRAZIONE PISTE SU RIO LO RIALE							
BASSA DORA BALTEA	CHIAVERANO	TO					2	400
TO02043	SISTEMAZIONE RII SAN PIETRO E GATTERA							
	BASSA DORA BALTEA			2.754				6.049
BASSO SESIA	BENNA	BI	2	3.000			2	3.500
VC01000	OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA RII A SEGUITO STUDIO							
	BASSO SESIA			3.000				3.500
BASSO TANARO	MONTECASTELLO	AL					2	210
AL02072	MONITORAGGIO GEOTECNICO CENTRO ABITATO							
BASSO TANARO	CISTERNA D'ASTI	AT	2	1.000			2	1.200
AT00233	SISTEMAZIONE RIO MAGGIORE							
BASSO TANARO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	2	600			2	900
AT00259	DISALVEO RIO MAGGIORE							

Intervento			PS45 Del. 3/96 Del. 10/96 Del. 4/97 Del. 28/97		L.185/92		Aggiornamento del 2/4/98	
BC	Comune		CL	Imp	CL	Imp	CL	Imp
BASSO TANARO	BALDICHIERI D'ASTI	AT	2	300			2	700
AT01632	CONSOLIDAMENTO S.C. MORONA							
BASSO TANARO	ISOLA D'ASTI	AT	2	470			2	770
AT01665	CONSOLIDAMENTO S.C. MONGOVONE							
BASSO TANARO	MONTIGLIO	AT		500			2	700
AT01843	CONSOLID. PARETE ROCCIOSA							
BASSO TANARO	MARETTO	AT					2	225
AT02069	SISTEMAZIONE FRANA SU S.C. SERRA GORIA							
BASSO TANARO	LA MORRA	CN	2	1.700			2	2.100
CN00341	DIFESA E CONSOLIDAMENTO ABITATI							
BASSO TANARO	BOSIA	CN	2	300			2	594
CN01166	CONSOLIDAMENTO ABITATI							
BASSO TANARO	DIANO D'ALBA	CN	2	950			2	1.200
CN01328	CONSOLIDAMENTO FRANE VARIE (LOC. RICCA E CAMPARO VIA PARISIO).							
BASSO TANARO	RODELLO	CN	2	350			2	550
CN01743	FRANA FERRERI E DAVICHI							
BASSO TANARO	CORNELIANO D'ALBA	CN		240			2	490
CN01895	CONSOLID. MOVIM. FRANOSO SOTTO TORRE MEDIEVALE							
BASSO TANARO	ALBARETTO DELLA TORRE	CN					2	300
CN02048	CONSOLIDAMENTO CIMITERO COMUNALE							
BASSO TANARO	CASTINO	CN					2	750
CN02050	CONSOLIDAMENTO FRANA VERNETTA-FERRERA							
BASSO TANARO	MONFORTE D'ALBA	CN					2	450
CN02053	CONSOLIDAMENTO FRANA NEL CONCENTRICO							
BASSO TANARO	MONFORTE D'ALBA	CN					2	400
CN02054	CONSOLIDAMENTO FRANA CENTRO STORICO							
BASSO TANARO	NEIVE	CN					2	270
CN02055	CONSOLIDAMENTO FRANA BASSA CAPELLI							

Intervento			PS45 Del. 3/96 Del. 10/96 Del. 4/97 Del. 28/97		L.185/92		Aggiornamento del 2/4/98	
BC	Comune		CL	Imp	CL	Imp	CL	Imp
BASSO TANARO	RODDI	CN					2	150
CN02059	CONSOLIDAMENTO AREA CIMITERO							
BASSO TANARO	RODELLO	CN					2	80
CN02060	FRANA LOCALITA' CAGNASSI							
BASSO TANARO				6.410				12.039
BORMIDA	VISONE	AL	2	270			2	355
AL00176	DIFESA TORR. CARAMAGNA LOC. CUCCIA E CUCERA							
BORMIDA	CAPRIATA D'ORBA	AL	2	500			2	700
AL00189	SISTEMAZ. MOVIMENTO FRANOSO LOC. CASTELVECCHIO							
BORMIDA	ORSARA BORMIDA	AL	2	500			2	900
AL00198	CONSOLID. MOV. FRANOSO SOTTO CASTELLO							
BORMIDA	CESSOLE	AT	2	210			2	300
AT01213	SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN REG. GIARONETTO							
BORMIDA	ROCCAVERANO	AT					2	198
AT02070	SISTEMAZIONE FRANA S.C. GIRGINO							
BORMIDA	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	2	250			2	400
CN00383	SISTEMAZIONE IDRAULICA RII							
BORMIDA	CASTELLETTO UZZONE	CN	2	100			2	200
CN01336	CONSOLIDAMENTO FRANA VALENTINI							
BORMIDA	PRUNETTO	CN	2	580			2	930
CN01338	CONSOLID. LOC. POGGIO							
BORMIDA	PRUNETTO	CN	2	100			2	225
CN01339	CONSOLID. LOC. ROSSINI							
BORMIDA	CASTELLETTO UZZONE	CN					2	80
CN02049	CONSOLIDAMENTO FRANA VIGNASSA							
BORMIDA	CLAVESANA	CN					2	250
CN02052	CONSOLIDAMENTO FRANA PRATO POZZO							

Intervento			PS45 Del. 3/96 Del. 10/96 Del. 4/97 Del. 28/97		L.185/92		Aggiornamento del 2/4/98	
BC	Comune		CL	Imp	CL	Imp	CL	Imp
BORMIDA	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN					2	75
CN02057	MONITORAGGI FRANA LOCALITA' MUSSO							
BORMIDA	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN					2	285
CN02058	CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA' MUSSO							
BORMIDA	SAN BENEDETTO BELBO	CN					2	200
CN02061	PULIZIA RIO VEZZERA							
BORMIDA				2.510				5.098
DORA RIPARIA	ALMESE	TO	2	1.800			2	1.950
TO00492	TORR. MESSA SCAVO E SCOGLIERA							
DORA RIPARIA	ALMESE	TO	2	200			2	600
TO01235	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR. MORSINO							
DORA RIPARIA				2.000				2.550
ORCO-MALONE-STURA DI LANZO	BALANGERO	TO	2	2.000			2	2.800
TO00500	CANALE SCOLMATORE A MONTE ABITATO							
ORCO-MALONE-STURA DI LANZO	LEVONE	TO	2	180			2	265
TO00660	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR. LEVONA							
ORCO-MALONE-STURA DI LANZO	LEVONE	TO					2	250
TO02045	CONSOLIDAMENTO FRANA RIO MADONNA A MONTE ABITATO							
ORCO-MALONE-STURA DI LANZO	VAL DELLA TORRE	TO					2	205
TO02046	SISTEMAZIONE ARGINE IN DESTRA TORRENTE CASTERNONE							
ORCO-MALONE-STURA DI LANZO	VALLO TORINESE	TO					2	200
TO02047	SISTEMAZIONE TORRENTE TRONTA A MONTE ABITATO							
ORCO-MALONE-STURA DI LANZO				2.180				3.720
RICCHIARDO-BANNA	CARMAGNOLA	TO	2	830			2	970
TO00537	SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. MELETTA							
RICCHIARDO-BANNA	SANTENA	TO	3	10.000			3	10.600
TO00783	SISTEMAZIONE TORR. BANNA E CANALE SCOLMATORE							

Intervento			PS45 Del. 3/96 Del. 10/96 Del. 4/97 Del. 28/97		L.185/92		Aggiornamento del 2/4/98	
BC	Comune		CL	Imp	CL	Imp	CL	Imp
RICCHIARDO-BANNA	GROSSO	TO					2	200
TO02044	COMPLETAMENTO DIFESA IN SX IN TORRENTE BANNA							
	RICCHIARDO-BANNA			10.830				11.770
SCRIVIA	SANT'AGATA FOSSILI	AL	2	2.000			2	2.187
AL00164	MOVIM. FRANOSO NEL CAPOLUOGO							
SCRIVIA	CABELLA LIGURE	AL	2	90			2	190
AL00186	RIPR. DIF. SPOND. T. BORBERA A MONTE ABITATO							
SCRIVIA	CABELLA LIGURE	AL	2	160			2	310
AL01681	OPERE DI PROTEZ. ACQUEDOTTO TORR. BORBERA							
SCRIVIA	ALBERA LIGURE	AL		270			2	483
AL01807	SISTEMAZIONE FRANA LOC. MULINO E VOLPARA E S.C. FIGINO							
SCRIVIA	CASASCO	AL					2	140
AL02071	INDAGINI E MONITORAGGIO DISSESTO IN FRAZIONE POLVEROLA							
	SCRIVIA			2.520				3.310

98A4507

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

Rettifica e correzione della deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997: «Adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995 (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183)». (Deliberazione n. 4/98).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

con proprio atto deliberativo n. 26 dell'11 dicembre 1997 ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» in attuazione della deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995;

la citata deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 è costituita da:

1) allegato n. 1, relazione: «Quadro dei pareri espressi dalle regioni e predisposizione degli elaborati finali (art. 18, comma 9 e comma 10 della legge n. 183/1989)»;

2) piano stralcio delle fasce fluviali composto dai seguenti elaborati:

n. 135 tavole grafiche in scala 1:25.000 e n. 17 tavole grafiche in scala 1:10.000 di delimitazione delle fasce fluviali;

relazione tecnica;

norme di attuazione e relativi allegati:

allegato 1: corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali;

allegato 2: comuni interessati dalle fasce A e B;

allegato 3: metodo di delimitazione delle fasce fluviali:

allegato 4: direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po;

Considerato che:

successivamente alla sua adozione, sono stati individuati refusi tipografici e imprecisioni, dovuti in particolare all'errato inserimento di quattro comuni nell'elenco di quelli «interessati dalle fasce A e B» e del mancato inserimento nello stesso di un comune effettivamente interessato, per cui il comitato tecnico, nella seduta del 24 marzo 1998, ha ritenuto necessario procedere all'adozione di un atto di rettifica del precedente;

Preso atto:

che il provvedimento di che trattasi è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 1998;

Delibera:

Art. 1.

Di rettificare l'allegato 2 alle norme di attuazione: «Comuni interessati dalle fasce A e B», di cui al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel modo seguente:

alla pagina 39 viene escluso il comune di Bibiana della provincia di Torino;

alla pagina 40 vengono esclusi i comuni di Luserna San Giovanni e Lusernetta e il comune di Perosa Canavese della provincia di Torino;

alla pagina 32 viene incluso il comune di Crotta d'Adda della provincia di Cremona;

alle pagine 32, 33 e 34 i seguenti comuni vengono attribuiti alla provincia di Lodi anziché alla provincia di Milano: Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Corno Giovine, Cornovecchio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Maleti, Orio Litta, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia;

alle pagine 37 e 42 i seguenti comuni vengono attribuiti alla provincia di Biella anziché alla provincia di Vercelli: Biella, Borriana, Camburzano, Candelo, Castelletto Cervo, Cerrione, Cossato, Gifflenga, Lessona, Mongrando, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Salussola, Valdengo, Vigliano Biellese.

Di approvare il nuovo elenco dei «comuni interessati dalle fasce A e B», così come indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Art. 2.

Di apportare le seguenti modifiche alle intestazioni delle tavole grafiche di delimitazione delle fasce fluviali:

al foglio 172, sez. II, le parole: «Pellice Tav. 03 Ghisone Tav. 04» vengono sostituite con le parole: «Pellice Tav. 03 Chisone Tav. 02»;

al foglio 173, sez. III, le parole: «Pellice Tav. 02 Chisone Tav. 03» vengono sostituite con le parole: «Pellice Tav. 02 Chisone Tav. 01»;

al foglio 191, sez. II, le parole: «Varaita Tav. 03 Maira Tav. 005» vengono sostituite con le parole: «Varaita Tav. 03 Maira Tav. 05»;

al foglio 194. sez. II. le parole «Bormida Tav. 05» vengono sostituite con le parole: «Bormida Tav. 05 Orba Tav. 05»;

al foglio 115, sez. III, la parola: «Covaglia» viene sostituita con la parola: «Cavaglia»;

al foglio 115, sez. I, la parola: «Cassato» viene sostituita con la parola: «Cossato»;

al foglio 134, sez. II, la parola: «Stura» viene sostituita con la parola: «Stura di Lanzo»;

al foglio 155, sez. I, la parola: «Stura» viene sostituita con la parola: «Stura di Lanzo»;

al foglio 156, sez. III, la parola: «Stura» viene sostituita con la parola: «Stura di Lanzo»;

al foglio 192, sez. IV, la parola: «Roccanigi» viene sostituita con la parola: «Racconigi»;

al foglio 209, sez. I, la parola: «Villafaletta» viene sostituita con la parola: «Villafalletto»;

al foglio 182, sez. II, la parola: «Castelnuovo di Sotto» viene sostituita con la parola: «Castelnovo di Sotto»;

nel Quadro di unione al foglio 194, sez. II, le parole: «Bormida Tav. 05» vengono sostituite con le parole: «Bormida Tav. 05 Orba Tav. 05».

Art 3.

Di apportare le seguenti modifiche all'allegato n. 1 alla deliberazione n. 26 del 11 dicembre 1997: «Quadro dei pareri espressi dalle regioni e predisposizione degli elaborati finali»:

alla pagina 9 del testo, le parole: «regione Piemonte: il P.S.F.F. interessa 6 province e 310 comuni» vengono sostituite con le parole: «regione Piemonte: il P.S.F.F. interessa 7 province e 306 comuni»;

alla pagina 13 del testo, le parole: «regione Lombardia: il P.S.F.F. interessa 5 province e 116 comuni» vengono sostituite con le parole: «regione Lombardia: il P.S.F.F. interessa 5 province e 117 comuni»;

alla pagina 21, punto 5, della tabella 1: «Modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni regionali», le parole: «ridefinizione in limite di progetto in sponda sinistra Maira» vengono sostituite con le parole: «ridefinizione in limite di progetto in sponda destra Maira»; alla pagina 23, punto 17 della medesima tabella, le parole: «in sponda sinistra Tanaro in località l'Arquata» vengono sostituite con le parole: «in sponda sinistra Tanaro in località l'Arcurata»;

alla pagina 25, punto 14 della tabella 2: «Modifiche conseguenti ad approfondimenti tecnici condotti congiuntamente dall'Autorità di bacino e dal magistrato per il Po», le parole: «in sponda sinistra Po» vengono sostituite con le parole: «in sponda sinistra Tanaro»;

alla pagina 25, punto 10 della tabella 3: «Modifiche conseguenti all'approvazione di progetti esecutivi del magistrato per il Po», le parole: «Sponda destra e sinistra Tanaro in località Madonna della Neve e Clavesana» vengono sostituite con le parole: «Sponda destra e sinistra Tanaro in località Gerino, l'Arcurata e Bondietto».

Di apportare le seguenti modifiche alle parti dispositive della deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997:

al primo periodo dell'art. 3 dopo le parole: «nelle Tavole in scala 1:25.000» vengono inserite le parole: «e in scala 1:10.000»;

al terzo periodo del medesimo articolo le parole: «capoverso precedente» vengono sostituite con le parole: «capoversi precedenti».

Art. 4.

Copia della presente deliberazione e relativo allegato è pubblicata, entro trenta giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sui bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Art. 5.

Copia della stessa viene depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero del lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po nonché le regioni interessate. Le regioni Lombardia e Piemonte, interessate dalle modifiche di cui alla presente deliberazione, provvederanno ad adottare i necessari e conseguenti provvedimenti.

Parma, 15 aprile 1998

Il presidente
COSTA

Il segretario generale
PASSINO

ALLEGATO 1
alla deliberazione n. 4/98 del 15 aprile 1998

Elenco dei Comuni interessati dalle fasce A e B ordinato per Regione

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
		REGIONE EMILIA ROMAGNA	
BOLOGNA	037024	CREVALCORE	Panaro
FERRARA	038002	BERRA	Po
	038003	BONDENO	Po
			Panaro
	038008	FERRARA	Po
	038020	RO	Po
MODENA	036001	BASTIGLIA	Secchia
	036002	BOMPORTO	Panaro
			Secchia
	036003	CAMPOGALLIANO	Secchia
	036004	CAMPOSANTO	Panaro
	036005	CARPI	Secchia
	036006	CASTELFRANCO EMILIA	Panaro
	036009	CAVEZZO	Secchia
	036010	CONCORDIA SULLA SECCHIA	Secchia
	036012	FINALE EMILIA	Panaro
	036023	MODENA	Panaro
			Secchia
	036027	NONANTOLA	Panaro
	036028	NOVI DI MODENA	Secchia
	036034	RAVARINO	Panaro
	036036	SAN CESARIO SUL PANARO	Panaro
	036038	SAN POSSIDONIO	Secchia
	036039	SAN PROSPERO	Secchia
	036044	SOLIERA	Secchia
PARMA	034007	BUSSETO	Ongina
	034010	COLORNO	Po
			Parma
	034014	FIDENZA	Stirone
	034015	FONTANELLATO	Taro
	034016	FONTEVIVO	Taro
	034021	MEZZANI	Po
			Parma
			Enza
	034027	PARMA	Enza
			Parma
			Taro
	034029	POLESINE PARMENSE	Ongina
			Po
	034030	ROCCABIANCA	Po
			Stirone
			Taro
	034033	SAN SECONDO PARMENSE	Taro
			Stirone
	034034	SISSA	Taro
			Po
	034036	SORAGNA	Stirone
	034037	SORBOLO	Enza

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
	034041	TORRILE	Parma
	034043	TRECASALI	Taro
	034048	ZIBELLO	Po

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
PIACENZA	033002	ALSENO	Ongina
	033003	BESENZONE	Ongina
	033008	CALENDASCO	Po
	033010	CAORSO	Chiavenna
			Po
	033013	CASTEL SAN GIOVANNI	Po
	033014	CASTELVETRO PIACENTINO	Po
	033018	CORTEMAGGIORE	Chiavenna
	033027	MONTICELLI D'ONGINA	Po
			Chiavenna
	033032	PIACENZA	Po
	033039	ROTTOFRENO	Po
	033041	SAN PIETRO IN CERRO	Chiavenna
	033042	SARMATO	Po
	033046	VILLANOVA SULL'ARDA	Po
			Ongina

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
REGGIO EMILIA	035005	BORETTO	Po
	035006	BRESCELLO	Enza
			Po
	035008	CADELBOSCO DI SOPRA	Crostolo
	035015	CASTELNOVO DI SOTTO	Crostolo
	035022	GATTATICO	Enza
	035023	GUALTIERI	Crostolo
			Po
	035024	GUASTALLA	Crostolo
			Po
	035026	LUZZARA	Po
	035033	REGGIO NELL'EMILIA	Crostolo

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
REGIONE LOMBARDIA			
BRESCIA	017177	SENIGA	Oglio
CREMONA	019009	CALVATONE	Oglio
	019021	CASALMAGGIORE	Po
	019036	CREMONA	Po
	019038	CROTTA D'ADDA	Adda
	019042	DRIZZONA	Oglio
	019045	GABBIONETA-BINANUOVA	Oglio
	019048	GERRE DE' CAPRIOLI	Po
	019052	GUSSOLA	Po
	019053	ISOLA DOVARESE	Oglio
	019057	MARTIGNANA DI PO	Po
	019061	MOTTA BALUFFI	Po
	019064	OSTIANO	Oglio
	019070	PESSINA CREMONESE	Oglio
	019071	PIADENA	Oglio
	019074	PIEVE D'OLMI	Po
	019076	PIZZIGHETTONE	Adda
	019089	SAN DANIELE PO	Po
	019092	SCANDOLARA RAVARA	Po
	019100	SPINADESCO	Po
	019103	STAGNO LOMBARDO	Po
	019108	TORRICELLA DEL PIZZO	Po
	019114	VOLONGO	Oglio
LODI	098011	CASELLE LANDI	Po
	098013	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	Adda
			Po
	098022	CORNO GIOVINE	Po
	098023	CORNOVECCHIO	Adda
	098029	GUARDAMIGLIO	Po
	098033	MACCASTORNA	Adda
	098035	MALEO	Adda
	098038	MELETI	Adda
	098042	ORIO LITTA	Po
	098049	SAN ROCCO AL PORTO	Po
	098051	SANTO STEFANO LODIGIANO	Po
	098053	SENNA LODIGIANA	Po
	098054	SOMAGLIA	Po
MANTOVA	020001	ACQUANEGRA SUL CHIESE	Chiese
			Oglio
	020002	ASOLA	Chiese
	020003	BAGNOLO SAN VITO	Mincio
			Po
	020005	BORGOFORTE	Po
	020006	BORGOFRANCO SUL PO	Po
	020007	BOZZOLO	Oglio
	020008	CANNETO SULL'OGLIO	Chiese
			Oglio

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
	020009	CARBONARA DI PO	Po
	020012	CASALROMANO	Oglio
	020020	COMMESSAGGIO	Oglio
	020022	DOSOLO	Po
	020023	FELONICA	Po
	020025	GAZZUOLO	Oglio
	020030	MANTOVA	Mincio
	020031	MARCARIA	Po
			Oglio
	020035	MOGLIA	Secchia
	020037	MOTTEGGIANA	Po
	020038	OSTIGLIA	Po
	020039	PEGOGNAGA	Po
	020040	PIEVE DI CORIANO	Po
	020043	POMPONESCO	Po
	020046	QUINGENTOLE	Po
			Secchia
	020047	QUISTELLO	Po
			Secchia
	020049	REVERE	Po
	020052	RONCOFERRARO	Po
			Mincio
	020055	SAN BENEDETTO PO	Po
			Secchia
	020059	SAN MARTINO DALL'ARGINE	Oglio
	020061	SERMIDE	Po
	020062	SERRAVALLE A PO	Po
	020064	SUSTINENTE	Mincio
			Po
	020065	SUZZARA	Po
			Oglio
	020066	VIADANA	Oglio
			Po
	020069	VIRGILIO	Mincio

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
PAVIA	018002	ALBAREDO ARNABOLDI	Po
	018005	ARENA PO	Po
	018010	BASTIDA DEI DOSSI	Po
	018011	BASTIDA PANCARANA	Po
	018013	BELGIOIOSO	Po
	018022	BREME	Po
	018023	BRESSANA BOTTARONE	Po
	018027	CANDIA LOMELLINA	Sesia
	018033	CASEI GEROLA	Po
	018038	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	Po
	018041	CAVA MANARA	Po
	018047	CERVESINA	Po
	018048	CHIGNOLO PO	Po
	018054	CORANA	Po
	018055	CORNALE	Po
	018065	FRASCAROLO	Po
	018067	GAMBARANA	Po

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
	018079	LANGOSCO	Sesia
	018081	LINAROLO	Po
	018090	MEZZANA BIGLI	Po
			Agogna
	018091	MEZZANA RABATTONE	Po
	018092	MEZZANINO	Po
	018099	MONTICELLI PAVESE	Po
	018107	PALESTRO	Sesia
	018108	PANCARANA	Po
	018110	PAVIA	Po
	018112	PIEVE ALBIGNOLA	Po
	018113	PIEVE DEL CAIRO	Po
	018114	PIEVE PORTO MORONE	Po
	018118	PORTALBERA	Po
	018119	REA	Po
	018130	ROSASCO	Sesia
	018133	SAN CIPRIANO PO	Po
	018138	SANNAZZARO DE' BURGONDI	Po
			Agogna
	018145	SAN ZENONE AL PO	Po
	018146	SARTIRANA LOMELLINA	Po
	018149	SILVANO PIETRA	Po
	018151	SOMMO	Po
	018152	SPESSA	Po
	018153	STRADELLA	Po
	018154	SUARDI	Po
			Tanaro
	018156	TORRE BERETTI E CASTELLARO	Po
	018158	TORRE DE' NEGRI	Po
	018162	TRAVACO' SICCOMARIO	Po
	018169	VALLE SALIMBENE	Po
	018175	VERRUA PO	Po
	018188	ZERBO	Po
	018190	ZINASCO	Po

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
REGIONE PIEMONTE			
ALESSANDRIA	006001	ACQUI TERME	Bormida
	006003	ALESSANDRIA	Tanaro
			Belbo
			Bormida
	006006	ALLUVIONI CAMBIO'	Tanaro
			Po
	006008	ALZANO SCRIVIA	Po
	006012	BASALUZZO	Orba
	006013	BASSIGNANA	Po
			Tanaro
	006015	BERGAMASCO	Belbo
	006019	BORGORATTO ALESSANDRINO	Bormida
	006021	BOSCO MARENGO	Orba
	006023	BOZZOLE	Po
	006027	CAMINO	Po
	006029	CAPRIATA D'ORBA	Orba
	006031	CARENTINO	Belbo
	006037	CASAL CERMELLI	Orba
	006039	CASALE MONFERRATO	Sesia
			Po
	006043	CASSINE	Bormida
	006047	CASTELLAZZO BORMIDA	Orba
			Bormida
	006049	CASTELLETTO D'ORBA	Orba
	006052	CASTELNUOVO BORMIDA	Bormida
	006054	CASTELSPINA	Bormida
	006060	CONIOLO	Po
	006068	FELIZZANO	Tanaro
	006071	FRASCARO	Bormida
	006073	FRASSINETO PO	Po
			Sesia
	006074	FRESONARA	Orba
	006075	FRUGAROLO	Bormida
			Orba
	006077	GABIANO	Po
	006078	GAMALERO	Bormida
	006086	GUAZZORA	Po
	006087	ISOLA SANT'ANTONIO	Po
	006091	MASIO	Tanaro
	006096	MOLINO DEI TORTI	Po
	006099	MONCESTINO	Po
	006105	MONTECASTELLO	Tanaro
	006109	MORANO SUL PO	Po
	006112	MORSASCO	Bormida
	006122	OVIGLIO	Tanaro
			Belbo
	006129	PIETRA MARAZZI	Tanaro
	006130	PIOVERA	Tanaro
	006131	POMARO MONFERRATO	Po
	006133	PONTESTURA	Po

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
	006140	PREDOSA	Orba
	006142	QUATTORDIO	Tanaro
	006144	RIVALTA BORMIDA	Bormida
	006145	RIVARONE	Tanaro
	006147	ROCCA GRIMALDA	Orba
	006161	SEZZADIO	Bormida
	006162	SILVANO D'ORBA	Orba
	006163	SOLERO	Belbo
			Tanaro
	006168	STREVI	Bormida
	006177	VALENZA	Po
	006178	VALMACCA	Po
	006187	VISONE	Bormida
ASTI	005003	ANTIGNANO	Tanaro
	005005	ASTI	Tanaro
	005006	AZZANO D'ASTI	Tanaro
	005010	BRUNO	Belbo
	005013	CALAMANDRANA	Belbo
	005017	CANELLI	Belbo
	005022	CASTAGNOLE DELLE LANZE	Tanaro
	005028	CASTELLO DI ANNONE	Tanaro
	005029	CASTELNUOVO BELBO	Belbo
	005036	CERRO TANARO	Tanaro
	005050	COSTIGLIOLE D'ASTI	Tanaro
	005058	INCISA SCAPACCINO	Belbo
	005059	ISOLA D'ASTI	Tanaro
	005080	NIZZA MONFERRATO	Belbo
	005090	REVIGLIASCO D'ASTI	Tanaro
	005093	ROCCA D'ARAZZO	Tanaro
	005096	ROCCHETTA TANARO	Tanaro
	005099	SAN MARTINO ALFIERI	Tanaro
	005100	SAN MARZANO OLIVETO	Belbo
BIELLA	096004	BIELLA	Cervo
	096006	BORRIANA	Elvo
	096010	CAMBURZANO	Elvo
	096012	CANDELO	Cervo
	096015	CASTELLETTO CERVO	Cervo
	096018	CERRIONE	Elvo
	096020	COSSATO	Cervo
	096027	GIFFLENGA	Cervo
	096029	LESSONA	Cervo
	096035	MONGRANDO	Elvo
	096037	MOTTALCIATA	Cervo
	096040	OCCHIEPPO INFERIORE	Elvo
	096058	SALUSSOLA	Elvo
	096071	VALDENGO	Cervo
	096077	VIGLIANO BIELLESE	Cervo
CUNEO	004003	ALBA	Tanaro
	004011	BARBARESCO	Tanaro
	004012	BARGE	Po

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
	004014	BASTIA MONDOVI'	Tanaro
	004025	BORGO SAN DALMAZZO	Stura di Demonte
	004029	BRA	Tanaro
	004034	BUSCA	Maira
	004042	CARDE'	Po
	004043	CARRU'	Tanaro
	004045	CASALGRASSO	Maira
			Po
			Varaita
	004046	CASTAGNITO	Tanaro
	004048	CASTELLAR	Po
	004049	CASTELLETTO STURA	Stura di Demonte
	004052	CASTELLINO TANARO	Tanaro
	004058	CAVALLERLEONE	Maira
	004059	CAVALLERMAGGIORE	Maira
	004061	CENTALLO	Stura di Demonte
	004064	CERVASCA	Stura di Demonte
	004065	CERVERE	Stura di Demonte
	004066	CEVA	Tanaro
	004067	CHERASCO	Tanaro
			Stura di Demonte
	00406	CIGLIE'	Tanaro
	004071	CLAVESANA	Tanaro
	004075	COSTIGLIOLE SALUZZO	Varaita
	004078	CUNEO	Stura di Demonte
	004081	DOGLIANI	Tanaro
	004086	FARIGLIANO	Tanaro
	004087	FAULE	Po
	004089	FOSSANO	Stura di Demonte
	004099	GOVONE	Tanaro
	004101	GUARENE	Tanaro
	004104	LAGNASCO	Varaita
	004105	LA MORRA	Tanaro
	004107	LEQUIO TANARO	Tanaro
	004108	LESEGNO	Tanaro
	004113	MAGLIANO ALFIERI	Tanaro
	004116	MANTA	Varaita
	004121	MARTINIANA PO	Po
	004128	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	Varaita
	004129	MONCHIERO	Tanaro
	004130	MONDOVI'	Tanaro
	004136	MONTANERA	Stura di Demonte
	004142	MONTICELLO D'ALBA	Tanaro
	004143	MORETTA	Varaita
			Po
	004146	MURELLO	Varaita
	004147	NARZOLE	Tanaro
	004148	NEIVE	Tanaro
	004151	NIELLA TANARO	Tanaro
	004152	NOVELLO	Tanaro
	004169	PIOZZO	Tanaro
	004171	POLONGHERA	Po
			Varaita

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
			Po
	001062	CASELETTE	Dora Riparia
	001063	CASELLE TORINESE	Stura di Lanzo
	001064	CASTAGNETO PO	Po
	001066	CASTELLAMONTE	Orco
	001068	CASTIGLIONE TORINESE	Po
	001069	CAVAGNOLO	Po
	001070	CAVOUR	Chisone
			Pellice
	001076	CHIANOCCO	Dora Riparia
	001081	CHIUSA DI SAN MICHELE	Dora Riparia
	001082	CHIVASSO	Orco
			Po
	001083	CICONIO	Orco
	001086	CIRIE'	Stura di Lanzo
	001090	COLLEGNO	Dora Riparia
	001092	COLLERETTO GIACOSA	Dora Baltea
	001093	CONDOVE	Dora Riparia
	001098	CUORGNE	Orco
	001102	FELETTO	Orco
	001105	FIORANO CANAVESE	Dora Baltea
	001106	FOGLIZZO	Orco
	001111	GARZIGLIANA	Chisone
			Pellice
	001112	GASSINO TORINESE	Po
	001113	GERMAGNANO	Stura di Lanzo
	001125	IVREA	Dora Baltea
	001127	LA LOGGIA	Po
	001128	LANZO TORINESE	Stura di Lanzo
	001129	LAURIANO	Po
	001132	LESSOLO	Dora Baltea
	001136	LOMBRIASCO	Po
			Maira
	001137	LORANZE'	Dora Baltea
	001141	LUSIGLIE'	Orco
	001142	MACELLO	Chisone
	001146	MATHI	Stura di Lanzo
	001148	MAZZE'	Dora Baltea
	001156	MONCALIERI	Po
	001160	MONTALTO DORA	Dora Baltea
	001161	MONTANARO	Orco
	001162	MONTEU DA PO	Po
	001166	NOLE	Stura di Lanzo
	001173	OSASCO	Chisone
	001176	OZEGNA	Orco
	001178	PANCALIERI	Po
			Pellice
	001181	PAVONE CANAVESE	Dora Baltea
	001189	PIANEZZA	Dora Riparia
	001191	PINEROLO	Chisone
	001209	QUASSOLO	Dora Baltea
	001210	QUINCINETTO	Dora Baltea
	001217	RIVAROLO CANAVESE	Orco

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
	001219	RIVOLI	Dora Riparia
	001220	ROBASSOMERO	Stura di Lanzo
	001223	ROMANO CANAVESE	Dora Baltea
	001225	RONDISSONE	Dora Baltea
	001228	ROSTA	Dora Riparia
	001231	SALASSA	Orco
	001233	SALERANO CANAVESE	Dora Baltea
	001235	SAMONE	Dora Baltea
	001236	SAN BENIGNO CANAVESE	Orco
	001239	SAN DIDERO	Dora Riparia
	001244	SAN GIORGIO CANAVESE	Orco
	001245	SAN GIORIO DI SUSA	Dora Riparia
	001246	SAN GIUSTO CANAVESE	Orco
	001248	SAN MAURIZIO CANAVESE	Stura di Lanzo
	001249	SAN MAURO TORINESE	Po
	001252	SAN RAFFAELE CIMENA	Po
	001253	SAN SEBASTIANO DA PO	Po
	001254	SAN SECONDO DI PINEROLO	Chisone
	001255	SANT'AMBROGIO DI TORINO	Dora Riparia
	001256	SANT'ANTONINO DI SUSA	Dora Riparia
	001265	SETTIMO TORINESE	Po
	001266	SETTIMO VITTONE	Dora Baltea
	001269	STRAMBINO	Dora Baltea
	001270	SUSA	Dora Riparia
	001271	TAVAGNASCO	Dora Baltea
	001272	TORINO	Dora Riparia
			Po
			Stura di Lanzo
	001273	TORRAZZA PIEMONTE	Dora Baltea
	001283	VAIE	Dora Riparia
	001287	VALPERGA	Orco
	001292	VENARIA REALE	Stura di Lanzo
	001293	VEROLENGO	Dora Baltea
			Po
	001294	VERRUA SAVOIA	Po
	001295	VESTIGNE	Dora Baltea
	001299	VIGONE	Pellice
	001300	VILLAFRANCA PIEMONTE	Pellice
			Po
	001301	VILLANOVA CANAVESE	Stura di Lanzo
	001303	VILLAR DORA	Dora Riparia
	001304	VILLAREGGIA	Dora Baltea
	001305	VILLAR FOCCHIARDO	Dora Riparia
	001308	VILLASTELLONE	Po
	001311	VISCHE	Dora Baltea

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
VERCELLI	002003	ALBANO VERCELLESE	Sesia
	002006	ARBORIO	Sesia
	002009	BALOCCO	Cervo
	002017	BORGO VERCELLI	Sesia
	002021	BURONZO	Cervo
	002030	CARESANA	Sesia

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
	002031	CARESANABLOT	Cervo
			Sesia
	002032	CARISIO	Elvo
	002033	CASANOVA ELVO	Elvo
	002042	CIGLIANO	Dora Baltea
	002045	COLLOBIANO	Cervo
			Elvo
	002049	CRESCENTINO	Dora Baltea
			Po
	002058	FONTANETTO PO	Po
	002059	FORMIGLIANA	Cervo
	002061	GATTINARA	Sesia
	002062	GHISLARENGO	Sesia
	002065	GREGGIO	Sesia
	002068	LENTA	Sesia
	002079	MONCRIVELLO	Dora Baltea
	002082	MOTTA DE' CONTI	Sesia
	002089	OLDENICO	Sesia
	002090	PALAZZOLO VERCELLESE	Po
	002093	PEZZANA	Sesia
	002104	PRAROLO	Sesia
	002108	QUINTO VERCELLESE	Elvo
			Cervo
	002128	SALUGGIA	Dora Baltea
	002133	SANTHIA'	Elvo
	002148	TRINO	Po
	002158	VERCELLI	Sesia
	002160	VIGLIANO BIELLESE	Cervo
	002164	VILLATA	Sesia
	002163	VILLARBOIT	Cervo

Provincia	ISTAT	Comune	Corso d'acqua
REGIONE VALLE D'AOSTA			
AOSTA	007003	AOSTA	Dora Baltea
	007004	ARNAD	Dora Baltea
	007008	AYMAVILLES	Dora Baltea
	007009	BARD	Dora Baltea
	007011	BRISSOGNE	Dora Baltea
	007015	CHAMBAVE	Dora Baltea
	007017	CHAMPDEPRAZ	Dora Baltea
	007019	CHARVENSOD	Dora Baltea
	007020	CHATILLON	Dora Baltea
	007023	DONNAS	Dora Baltea
	007027	FENIS	Dora Baltea
	007031	GRESSAN	Dora Baltea
	007034	HONE	Dora Baltea
	007037	ISSOGNE	Dora Baltea
	007038	JOVENCAN	Dora Baltea
	007043	MONTJOVET	Dora Baltea
	007045	NUS	Dora Baltea
	007049	POLLEIN	Dora Baltea
	007051	PONTEY	Dora Baltea
	007052	PONT-SAINT-MARTIN	Dora Baltea
	007054	QUART	Dora Baltea
	007058	SAINT-CHRISTOPHE	Dora Baltea
	007059	SAINT-DENIS	Dora Baltea
	007060	SAINT-MARCEL	Dora Baltea
	007063	SAINT-PIERRE	Dora Baltea
	007065	SAINT-VINCENT	Dora Baltea
	007066	SARRE	Dora Baltea
	007072	VERRAYES	Dora Baltea
	007073	VERRES	Dora Baltea
REGIONE VENETO			
ROVIGO	029002	ARIANO NEL POLESINE	Po
	029006	BERGANTINO	Po
	029008	CALTO	Po
	029009	CANARO	Po
	029012	CASTELMASSA	Po
	029013	CASTELNOVO BARIANO	Po
	029019	CRESPINO	Po
	029021	FICAROLO	Po
	029025	GAIBA	Po
	029028	GUARDA VENETA	Po
	029032	MELARA	Po
	029033	OCCHIOBELLO	Po
	029034	PAPOZZE	Po
	029037	POLESELLA	Po
	029042	SALARA	Po
	029045	STIENTA	Po
	029051	VILLANOVA MARCHESANA	Po

98A4509

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 maggio 1998, n. **4/98.**

Attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n. 113).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

All'ISTAT - Direzione generale

Al CNEL - Segretariato generale

All'Istituto superiore della sanità - Servizi amministrativi del personale

A tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

A tutte le province

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'ARAN

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alle regioni a statuto speciale

Alle regioni a statuto ordinario

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai Commissari di Governo presso le regioni e province autonome

All'ANCI

All'UPI

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

Premessa.

In relazione alle problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare sull'effettiva applicazione delle disposizioni in essa contenute, finalizzate a semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, si rende necessaria l'emanazione della presente circolare.

È opportuno intervenire affinché i rapporti tra cittadini ed uffici pubblici risultino conformi alle finalità della legge ancorata a criteri di trasparenza, snellezza delle procedure, partecipazione e rispetto reciproco, attraverso l'utilizzazione di nuovi modelli gestionali.

A tal fine, le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, per il tramite dei loro uffici, sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

A) *Modulistica utilizzata per la presentazione di istanze e richieste.*

A seguito delle ispezioni effettuate dal Servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica sulla corretta applicazione della legge n. 127/1997, è risultato che in molti casi la modulistica approvata dalle amministrazioni ed attualmente in uso non è stata aggiornata. Essa non tiene conto delle novità introdotte dagli articoli 2 e 3 della legge, continuando a prevedere la richiesta di certificati, anziché segnalare che i certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera, non più soggette ad autenticazione della firma.

I singoli moduli devono invece espressamente contenere la formula delle relative dichiarazioni sostitutive, se ammesse, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata e integrata dalla legge n. 127/1997.

Allo scopo di verificare che nella predisposizione di atti o provvedimenti e per il rilascio di certificati o attestazioni le pubbliche amministrazioni abbiano effettivamente aggiornato la modulistica adottata ovvero abbiano predisposto e distribuito appositi moduli semplificati, le amministrazioni centrali in indirizzo sono invitate a far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, corso Vittorio Emanuele, 116 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente, la modulistica utilizzata. Le amministrazioni locali o periferiche sono invitate a farle pervenire alle prefetture competenti per territorio. Qualora, invece, non vi abbiano provveduto, le relative ragioni devono essere rese note entro lo stesso termine al Dipartimento della funzione pubblica.

B) *Verifica negli uffici sulla corretta applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 127/1997, le ispezioni, disposte dal Dipar-

timento della funzione pubblica nei confronti degli uffici delle amministrazioni centrali, periferiche e delle altre pubbliche amministrazioni, hanno evidenziato — insieme a molti casi di corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di semplificazione — alcune anomalie e disfunzioni le quali rendono necessaria una verifica da parte dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi, attraverso un puntuale monitoraggio sulla concreta e corretta applicazione delle norme.

I risultati della verifica, che deve essere disposta entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi trenta giorni.

Ove risultino significative violazioni delle norme sull'autocertificazione da parte di dipendenti pubblici, devono essere avviati, secondo le modalità e nei termini fissati dalle fonti normative e contrattuali, i relativi procedimenti disciplinari. Si richiama l'attenzione sulla responsabilità dei dirigenti per il mancato avvio del procedimento disciplinare.

Gli uffici di controllo interno delle singole amministrazioni accerteranno, ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione.

Accerteranno altresì le misure introdotte in materia di organizzazione degli uffici per la migliore utilizzazione delle risorse strumentali e umane da parte dei dirigenti responsabili conseguente alla semplificazione della documentazione amministrativa prevista dalla citata legge n. 127/1997.

Le amministrazioni pubbliche devono dare comunicazione dei risultati della verifica e degli eventuali procedimenti disciplinari avviati al Dipartimento della funzione pubblica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

C) *Pubblicizzazione della normativa sulla semplificazione.*

I dirigenti e i responsabili dei servizi sono invitati a fornire chiare istruzioni al personale ai fini di una corretta e completa applicazione della legge n. 127/1997. Inoltre, dovranno promuovere iniziative tendenti ad informare gli utenti delle novità introdotte dalla stessa legge. Infine, dovrà essere indicato agli utenti l'ufficio cui rivolgersi per ricevere informazioni o per segnalare casi di cattiva applicazione della legge.

D) *Intese tra comuni per la trasmissione di dati e documenti.*

Si rammenta che l'art. 2, comma 5, della legge n. 127/1997 dispone che i comuni favoriscano, attraverso intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori od esercenti di pubblici servizi, salve le norme in materia di diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione dei dati può avvenire anche in via informatica o telematica.

E) *Attivita ispettiva.*

Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in materia di semplificazione, questo Dipartimento effettuerà, attraverso l'ispettorato e anche in collaborazione con le prefetture e l'Ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro, controlli e verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento nonché sull'osservanza da parte delle amministrazioni pubbliche delle disposizioni sull'autocertificazione contenute nelle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n. 15.

Il Ministro: BASSANINI

98A4555

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione italiana Barmen e sostenitori, in Milano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1998, registrato dal competente organo di controllo in data 25 febbraio 1998 al n. 89/IV-TS, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione italiana Barmen e sostenitori (A.I.B.E.S.), con sede in Milano, via Baldissera n. 2, ed è stato approvato l'annesso statuto, composto di trentadue articoli.

98A4538

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, firmato a Tromsö il 1° dicembre 1994.

Il giorno 13 maggio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, firmato a Tromsö il 1° dicembre 1994, recepito nel nostro ordinamento con legge 10 novembre 1997, n. 401, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1997.

Conformemente all'art. 3, l'atto internazionale anzidetto è entrato in vigore in data 13 maggio 1998.

98A4529

Nomina del commissario generale per l'Esposizione universale di Hannover 2000

Con decreto ministeriale 20 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1998, registro n. 1 Affari esteri, foglio n. 149, il sig. Violenzio Ziantoni è stato nominato commissario generale per l'Esposizione universale di Hannover 2000 a decorrere dal 1° dicembre 1997.

98A4522

Rilascio di exequatur

In data 5 maggio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Michelangela Vismara, console onorario del Commonwealth delle Bahamas a Milano.

98A4537

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti comuni in stato di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone) con deliberazione n. 26 del 29 settembre 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento disciplinate dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1996 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Lucio Baldelli per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Frosinone, con nota n. 412/3° Sett. dell'11 marzo 1998, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Lucio Baldelli ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Donato Vincenzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 il dott. Donato Vincenzo è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Lucio Baldelli.

Il consiglio comunale di Marcetelli (Rieti) con deliberazione n. 7 del 6 marzo 1998, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 1998 il dott. Antonio Colaianni è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

98A4527 - 98A4528

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle ancelle del Preziosissimo Sangue, in Capena.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle ancelle del Preziosissimo Sangue, con sede in Capena (Roma).

98A4539

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato», in Milano.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dal 5 giugno 1998 all'8 giugno 1998.

98A4520

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 maggio 1998 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 16 d'interesse relativa al trimestre 17 febbraio 1998/16 maggio 1998 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi (UIC 51836) nella misura dell'1,60%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 17, pagabile dal 17 agosto 1998, resta fissato nella misura dell'1,35% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B.: — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A4536

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4688 del 29 luglio 1997 è stato preso atto della revoca del decreto ministeriale n. 1084 del 25 marzo 1970 con il quale si autorizzava la società Sama S.r.l. alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Villa» ed è stato confermato il divieto all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Villa», di cui al punto 2) della deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5680 dell'8 giugno 1987.

Con decreto dirigenziale n. 6420 del 21 ottobre 1997 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a., avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa);

partita I.V.A. 03904691007,

è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio del nuovo impianto di imbottigliamento dell'acqua minerale «Uliveto» denominato linea PET 2.

Con decreto dirigenziale n. 4827 del 1° agosto 1997 alla società Sorgente Santafiora S.r.l., avente:

sede legale e stabilimento di produzione in località Giardino, 260 - Monte San Savino (Arezzo);

codice fiscale 00300790516,

è stata rinnovata l'autorizzazione, in via definitiva, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Santafiora» in contenitori di PET «Caripak - P» prodotto dalla Sipet S.p.a. e commercializzato dalla Shell Italia, di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 4108 del 22 maggio 1994.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la sorgente Santafiora S.r.l., è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sui contenitori.

Con decreto dirigenziale n. 4828 del 1° agosto 1997 alla società Sorgente Santafiora S.r.l., avente:

sede legale e stabilimento di produzione in località Giardino, 260 - Monte San Savino (Arezzo);

codice fiscale 00300790516,

è stata rinnovata l'autorizzazione, in via definitiva, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Perla» in contenitori di PET «Caripak - P» prodotto dalla Sipet S.p.a. e commercializzato dalla Shell Italia, di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 4106 del 22 maggio 1994.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la Sorgente Santafiora S.r.l., è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sui contenitori.

Con decreto dirigenziale n. 5158 del 21 agosto 1997 alla società Sorgente Verna S.r.l., avente:

sede legale e stabilimento di produzione in via S. Andrea n. 15/16 - Chiusi della Verna (Arezzo);

codice fiscale 00148820517,

è stata rinnovata l'autorizzazione, in via definitiva, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Verna» in contenitori di PET, contraddistinti dalla scritta VERNA riportata sulla parte bassa delle bottiglie, prodotti nel proprio stabilimento a partire dalle preforme di PET prodotte dalle società:

Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera), per i tipi di PET Lighter e Vivypak contrassegnati con il marchio II impresso sulla testa delle preforme;

Europa 92 S.r.l., Teramo, per i tipi di PET Caripak contrassegnato dal marchio Euh e Lighter contrassegnato dal marchio EU;

Faba Sud S.p.a., Salerno, per i tipi di PET Melinar B 90 contrassegnato dal marchio I e Lighter contrassegnato dal marchio N;

Cobarr S.p.a., Anagni, per i tipi di PET Caripak contrassegnato dal marchio C e Lighter contrassegnato dal marchio L.

Con decreto dirigenziale n. 5159 del 21 agosto 1997 è stato preso atto della revoca del decreto ministeriale n. 1455 del 12 marzo 1974 con il quale si autorizzava la vendita dell'acqua minerale «Acqua Forte delle Bagnore» ed è stata revocata la proroga per l'ultimazione dello stabilimento di imbottigliamento rilasciata con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 7239 del 18 luglio 1983.

Con decreto dirigenziale n. 5534 dell'11 settembre 1997 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a., avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa);

partita I.V.A. 03904691007,

sono stati decretati i seguenti provvedimenti:

A) revoca dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Uliveto» nei seguenti contenitori di PET di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5897 del 13 luglio 1992:

«Lighter» prodotti dalla Inca International S.p.a. e dalla Fanini Fain S.r.l.;

«Melinar B 90» prodotti dalla Nuova Sirma S.p.a. a partire dal polimero prodotto dalla I.C.I. Italia S.p.a.;

«Vivypak» prodotti dalla Cobarr S.p.a. Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona ed I.P. di Cagliari a partire dal polimero prodotto dalla Montefibre S.p.a. (Milano);

B) è concessa l'autorizzazione alla nuova miscela dell'acqua minerale denominata «Uliveto», già autorizzata con deliberazione n. 2978 del 27 marzo 1995, nelle seguenti proporzioni: per il 39% dal pozzo Nonna I, per il 29% dal pozzo Nonna II, per il 16% dal pozzo Nonna III e per il rimanente 16% dal pozzo Nonna IV. La composizione chimica della miscela deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. di chimica ambientale del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.T. di Pisa il 29 aprile 1997;

C) è concessa l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Uliveto» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, posto nel comune di Vicopisano, a partire da preforme fornite da:

Johnson Controls Plastics S.p.a. - zona industriale G. Brodolini - 60025 Loreto (Ancona);

Ecotechnology di Preonzo - 6523 Svizzera.

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso di materiale PET:

Caripak prodotto dalla società Shell;

Inca Lighter e Vivipak prodotti dalla Enichem.

La società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. identificherà:

a) le preforme con le seguenti sigle:

«JF», «K64» e «MPP5» per le preforme prodotte dalla società Johnson Controls Plastics;

«E» per le preforme prodotte dalla Ecotechnology;

b) le resine con i seguenti numeri, posti sulla base della bottiglia lateralmente:

1 = Caripak (Shell);

2 = Inca Lighter (Inca);

3 = Vivypak (Enichem);

D) è concessa l'autorizzazione alla modifica delle seguenti indicazioni riportate in etichetta:

parametri analitici precedenti con i nuovi valori determinati nell'analisi eseguita in data 29 aprile 1997 dall'U.O. di Chimica ambientale del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Pisa;

estremi di autorizzazione precedenti (deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 849 del 30 gennaio 1995 e deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 2978 del 27 marzo 1995) con gli estremi del presente decreto.

L'autorizzazione di cui al punto C) è concessa per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto; durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a., è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori finiti.

Con decreto dirigenziale n. 5668 del 16 settembre 1997 sono state concesse alla Fonte Azzurrina S.p.a., avente:

sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Careggine (Lucca), frazione Colli di Capricchia, località Fontanacci;

partita I.V.A. 01042080463,

le seguenti autorizzazioni igienico - sanitarie:

1) autorizzazione all'esercizio dello stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Fonte Azzurrina» a partire dalla data di arrivo a questo Dipartimento, dei certificati aventi esito favorevole delle analisi, batteriologiche e chimico-fisiche, eseguite dall'azienda U.S.L. competente per il territorio alla sorgente, all'inizio e alla fine della linea di imbottigliamento e sull'imbottigliato;

2) autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Fonte Azzurrina» nei tipi «piatta» (naturale) e «addizionata di anidride carbonica» (frizzante - leggermente frizzante), in contenitori di PET, della capacità di centilitri 150 con chiusura in capsule di polietilene, prodotti nel proprio stabilimento a partire dai seguenti polimeri granulari:

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Caripak P» prodotto dalla Shell Italia S.p.a. (Milano);

«Starlight» prodotto dalla Aussopol S.p.a. (Pordenone).

Sul fondo dei contenitori sarà apposto un contrassegno, che varia a secondo del tipo di PET utilizzato. I contrassegni utilizzati sono:

PET Starlight: nessun contrassegno;

PET Caripak P: simbolo «A»;

PET Lighter: simbolo «B».

L'autorizzazione di cui al punto 2) viene concessa alla Fonte Azzurrina S.p.a. per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di arrivo a questo Dipartimento, dei certificati aventi esito favorevole delle analisi, batteriologiche e chimico-fisiche, eseguite dall'azienda U.S.L. competente per il territorio alla sorgente, all'inizio e alla fine della linea di imbottigliamento e sull'imbottigliato ed è subordinata all'esito favorevole delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori, che la Fonte Azzurrina S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale.

98A4530

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere tramite trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4531

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), lingue e letterature straniere dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

lingua e letteratura ebraica - settore L14C;

Facoltà di lingue e letterature straniere:

letteratura italiana - settore L12A.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A4532

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

E01D - Ecologia vegetale - disciplina «Geobotanica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4533

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Como:

settore scientifico-disciplinare C01A - Chimica analitica, per la disciplina «Laboratorio di chimica analitica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

98A4534

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università sono vacanti i sottoindicati due posti di professore di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M09A (pedagoria generale); disciplina: pedagogia generale;

settore scientifico-disciplinare: M05X (discipline demoetnoantropologiche); disciplina: antroplogia culturale.

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è vacante il sottoindicato posto di professore di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinae: I15C (impianti chimici); disciplina: impianti chimici.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

98A4556-98A4557

Vacanza di quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università sono vacanti i sottoindicati quattro posti di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: P01A (economia politica); disciplina: istituzioni di economia;

settore scientifico-disciplinare: N19X (storia del diritto italiano); disciplina: storia del diritto italiano;

settore scientifico-disciplinare: N07X (diritto del lavoro); disciplina: diritto del lavoro;

settore scientifico-disciplinare: N16X (diritto processuale penale); disciplina: procedura penale.

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

98A4558

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 24 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Verona è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. M12B paleografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspriranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4559

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Syntocinon"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 42 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Specialità medicinale: *LOCORTEN.*», leggasi: «Specialità medicinale: *SYNTOCINON.*».

98A4560

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 4 0 9 8 *

L. 1.50